



COMUNE DI SOVER

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE

Approvato con deliberazione consiliare nr. 32 del 06.11.2003
Modificato con deliberazione consiliare nr. 2 del 26.03.2024

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - oggetto e finalità
- Art. 2 - normativa applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria
- Art. 3 - normativa applicabile ai contratti sopra soglia comunitaria
- Art. 4 - principi generali applicabili ai contratti
- Art. 5 - programmazione degli interventi e dell'attività negoziale
- Art. 6 - competenze
- Art. 7 - atti di competenza della Giunta comunale
- Art. 8 - competenze del segretario comunale e degli altri dipendenti comunali
- Art. 9 - repertorio
- Art. 10 - determina a contrattare
- Art. 11 - definizione delle controversie -Transazioni

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 12 - modalità di scelta
- Art. 13 - asta pubblica - procedura aperta
- Art. 14 - licitazione
- Art. 15 - appalto concorso
- Art. 16 - norme particolari relative alla trattativa privata. Procedura negoziata
- Art. 17 - responsabile del procedimento
- Art. 18 - bandi di gara
- Art. 19 - istanze di partecipazione ed inviti alla gara
- Art. 20 - scelta discrezionale delle ditte
- Art. 21 - acquisizioni ricorrenti di beni e servizi
- Art. 22 - norme relative alle commissioni di gara
- Art. 23 - commissione per le aggiudicazioni non discrezionali
- Art. 24 - commissione per le aggiudicazioni discrezionali
- Art. 25 - commissione nella gara ufficiosa
- Art. 26 - l'inoltro e la presentazione delle offerte
- Art. 27 - verbale di gara e di aggiudicazione
- Art. 28 - norme di garanzia nelle gare. Interpretazione

TITOLO III STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 29 - stipula del contratto
- Art. 30 - cauzioni
- Art. 31 - capitolati d'oneri
- Art. 32 - spese contrattuali e diritti di segreteria
- Art. 33 - adempimenti successivi alla stipulazione
- Art. 34 - efficacia del contratto, vigilanza e autotutela
- Art. 35 - pagamento del corrispettivo
- Art. 36 - revisione dei prezzi e variazioni contrattuali
- Art. 37 - cessione del contratto e subappalto
- Art. 38 - termini di esecuzione e penali
- Art. 39 - collaudo e accertamento della regolare esecuzione della prestazione

TITOLO IV APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

Art. 40 - progetti e capitolati
Art. 41 - aggiornamento dei prezzi di progetto
Art. 42 - acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica
Art. 43 - bandi e inviti di gara
Art. 44 - documentazione per la partecipazione alle gare d'appalto e loro presentazione
Art. 45 - preselezione e integrazione degli inviti
Art. 46 - norme particolari per la procedura negoziata
Art. 47 - verifica dei requisiti
Art. 48 - premi di incentivazione
Art. 49 - consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori
Art. 50 - varianti
Art. 51 - suddivisione dei lavori
Art. 52 - subappalto
Art. 53 - collaudo e regolare esecuzione

TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 54 - concessione di lavori pubblici

TITOLO VI L'ECONOMIA IN GENERALE

CAPO I

Art. 55 - ambito di applicazione

CAPO II L'economia per le spese di funzionamento

Art. 56 - individuazione delle spese
Art. 57 - modalità di effettuazione e limiti

CAPO III L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

Art. 58 - ambito di applicazione
Art. 59 - fattispecie particolari
Art. 60 - modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste
Art. 61 - diretta amministrazione
Art. 62 - attivazione della procedura
Art. 63 - scelta del contraente
Art. 64 - definizione del contratto
Art. 65 - sondaggio informale
Art. 66 - atto di cottimo
Art. 67 - documentazione richiesta al contraente
Art. 68 - pagamento del corrispettivo contrattuale
Art. 69 - varianti
Art. 70 - norma di rinvio

TITOLO VII L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 71 - oggetto
Art. 72 - appalti di forniture
Art. 73 - appalti di servizi
Art. 74 - norme relative alle procedure ristrette
Art. 75 - confronto concorrenziale
Art. 76 - trattativa diretta
Art. 77 - stipula del contratto
Art. 78 - progetti e specifiche tecniche
Art. 79 - subappalto e cessione di contratto

**TITOLO VIII
I PUBBLICI SERVIZI**

Art. 80 - definizione

Art. 81 - convenzioni per la gestione di pubblici servizi

**TITOLO IX
I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE**

Art. 82 - riferimenti normativi fondamentali

Art. 83 - incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici

Art. 84 - conferimento di incarichi esterni

Art. 85 - modalità della scelta del professionista

Art. 86 - sovrapposibilità degli incarichi e deroghe

Art. 87 - incarichi professionali fiduciari

**TITOLO X
CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO**

Art. 88 - stima dei beni immobili

Art. 89 - alienazione di beni

Art. 90 - cessione in godimento

Art. 91 - procedura per dichiarare fuori uso materiale divenuto inservibile

Art. 92 - cessione di beni inservibili

Art. 93 - distruzione del materiale fuori uso

Art. 94 - acquisto di beni immobili

**TITOLO XI
ATTI CONVENZIONALI**

Art. 95 - accordi amministrativi

Art. 96 - convenzioni edilizie

**TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 97 - disposizioni finali

**ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto e nei limiti dell'autonomia normativa demandatagli dalle leggi vigenti.
2. Per quanto compatibile con la loro natura e la loro funzione, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche ai seguenti atti convenzionali:
 - accordi amministrativi di cui all'art. 6 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13;
 - convenzioni di cui all'articolo 40 della L.R. 4.1.1993, n. 1;
 - contratti ad oggetto pubblico, accessivi, ausiliari e sostitutivi di provvedimenti amministrativi, in particolare contratti accessivi a concessioni di opere e servizi pubblici;
 - atti negoziali di diritto privato diversi dai contratti

Art. 2

Normativa applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sono assoggettati alle norme vigenti in materia nella Provincia Autonoma di Trento e, per quanto dalle stesse non disposto, alle leggi statali e relativi regolamenti. Il presente regolamento detta norme di dettaglio delle suddette fonti e si applica in quanto conforme alle stesse.
2. I contratti aventi ad oggetto prestazioni diverse da lavori pubblici sono assoggettati alle seguenti fonti di diritto:
 - a) ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del d.lgs. 16.3.1992, n. 268 e 24 della L.P. 3/99, le norme della Provincia autonoma di Trento vigenti in materia di attività contrattuale;
 - b) le leggi statali vigenti in materia di attività contrattuale e contabilità, e relativi regolamenti, per gli aspetti non regolamentati dalla normativa di cui alla lettera a), eccetto che per gli istituti che detta normativa riservata esplicitamente ai regolamenti comunali;
 - c) il presente regolamento, che, fatti salvi gli istituti ad esso riservati dalla normativa di cui alla lett. a), detta norme di dettaglio della suddetta normativa, e dunque si applica in quanto conforme alla stessa;
3. I singoli contratti, in relazione alla specificità dell'oggetto, possono inoltre essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
4. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con le stesse incompatibili e che per loro forza si impongono direttamente al Comune.

Art. 3

Normativa applicabile ai contratti sopra soglia comunitaria

1. I contratti di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono assoggettati alle leggi e relativi regolamenti di adeguamento al diritto comunitario.
2. A partire dalla scadenza del termine prescritto per l'adeguamento alle direttive comunitarie direttamente applicabili l'Amministrazione comunale applica le stesse indipendentemente dall'emanazione di disposizioni statali di adeguamento.
3. Ove la norma nazionale di adeguamento al diritto comunitario, sia essa di fonte statale che locale, contrasti con la norma comunitaria, il Comune adegua la propria attività al precetto comunitario.
4. La normativa provinciale si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle suddette fonti.
5. Il presente regolamento ed eventuali capitolati speciali o disciplinari si applicano esclusivamente in via integrativa.
6. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate se in contrasto con norme comunitarie o statali di adeguamento al diritto comunitario sopravvenute e altresì se in contrasto con norme provinciali sopravvenute compatibili con il diritto comunitario.

Art. 4

Principi generali applicabili ai contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi. La loro durata massima non può essere superiore a quella prevista dalla legge o dal capitolato speciale per le opere pubbliche. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione ad eccezione dei contratti di utenza a carattere continuativo. E' ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per la parte privata. E' altresì ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica determina a contrattare.
2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella determina a contrattare. Essi debbono comunque contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi a seguito di istruttoria del responsabile del procedimento sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
3. Gli importi indicati nel presente regolamento debbono intendersi tutti al netto degli oneri fiscali.
4. I contratti debbono di norma prevedere il pagamento a carico del terzo obbligato di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione, secondo quanto indicato nell'art. 38
5. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso. Rimangono salvi il limite del 50% di cui all'art. 21, secondo comma, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 per prestazioni integrative o complementari nonché le disposizioni in materia di lavori pubblici.
6. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente l'impresa o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
7. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.

Art. 5

Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e agli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche o in altri strumenti di programmazione previsti per legge.
2. Per le opere che l'Amministrazione comunale intende eseguire con il sistema dell'economia, anche se non espressamente individuate nel programma generale delle opere pubbliche, è sufficiente che la delibera della Giunta che approva il progetto o la perizia faccia riferimento al capitolo di spesa che individua genericamente il tipo di intervento.

Art. 6

Competenze

1. Il presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle norme statali e provinciali e dallo Statuto, detta disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.
2. Compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione, che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune.
3. L'adozione della deliberazione a contrattare compete al Consiglio comunale qualora lo stipulando contratto sia strettamente accessorio alla deliberazione di competenza consiliare.
4. La Giunta adotta i provvedimenti relativi alle materie individuate al successivo art. 7, nonché le deliberazioni a contrattare negli specifici casi indicati nel presente regolamento o in altre disposizioni normative.
5. Spettano al segretario comunale e a dipendenti appartenenti a categoria non inferiore alla C le attribuzioni in materia contrattuale previste dallo Statuto, nonché le specifiche competenze di volta in volta previste dal presente regolamento.

Art. 7

Atti di competenza della Giunta comunale

1. Nella materia disciplinata dal presente regolamento sono adottati con delibera di Giunta, salvo che non sia diversamente disposto dalla Giunta stessa nel provvedimento di cui all'art. 18, comma 99, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e fatte salve ulteriori competenze individuate dalla legge o dai regolamenti, i provvedimenti relativi a:
 - a) indirizzi per l'assegnazione degli incarichi tecnici relativi a progetti, perizie, studi, consulenze, direzione lavori, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti;
 - b) scelta del sistema di esecuzione dei lavori nell'ambito di quelli contemplati dall'art. 29 della L.P. 12.9.1993, n. 26
 - c) approvazione dei progetti/perizie relativi alle opere pubbliche e delle loro varianti, che non siano espressamente devolute alla competenza dei funzionari;

- d) approvazione di atti di collaudo o di regolare esecuzione nonché di atti ricognitivi delle spese sostenute per opere pubbliche, fatte salve le competenze del Responsabile del Settore Tecnico per i lavori in economia;
- e) le proroghe contrattuali fatta eccezione per quelle relative agli incarichi professionali;
- f) gli indirizzi in merito alla disapplicazione e riduzione delle penali, sentito il Responsabile del procedimento, nonché in merito alla risoluzione o rescissione dei contratti e convenzioni con i professionisti;
- g) le autorizzazione alla cessione del contratto di cui agli artt. 37 e 79 del presente regolamento.
- h) le variazioni della partecipazione del Comune a società di capitali che non costituiscono l'attuazione del P.E.G. o di altri atti programmatici;
- i) la definizione di controversie insorte in materia, compresi gli accordi transattivi e gli accordi bonari ai sensi dell'art. 31 bis della legge n. 109/94 e l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, compresa la nomina del difensore e la decisione in merito all'abbandono della causa;
- l) l'accettazione di eredità e donazioni di beni mobili e immobili;
- m) acquisti, alienazioni, permuta e concessione di beni immobili nei limiti delle competenze di legge e del presente regolamento.

Art. 8

Competenze del Segretario comunale e degli altri dipendenti comunali

1. Il Segretario comunale roga gli atti e i contratti e autentica le sottoscrizioni delle scritture private nelle quali il Comune è parte, osservando le prescrizioni della legge notarile.
2. Il Segretario è membro di diritto in tutte le commissioni di gara con funzioni di Presidente fatti salvi i casi in cui egli svolga le funzioni di ufficiale rogante;
3. Egli interviene in qualità di ufficiale rogante per formare e autenticare il verbale nei casi contemplati dai commi 4 e 5 dell'art. 29;
4. Nei casi in cui non svolga le funzioni di ufficiale rogante, il Segretario stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione, altrimenti il contratto è stipulato dal funzionario incaricato dal Sindaco.
5. Nelle procedure contrattuali il Segretario generale è individuato quale Responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n.13, fatta salva la facoltà di designare un altro dipendente quale responsabile di specifiche fasi del procedimento stesso. Il Segretario è comunque responsabile della regolarità delle procedure relative all'appalto di lavori pubblici e agli adempimenti connessi alle procedure per la concessione di opere e servizi pubblici e per l'appalto di forniture o servizi non affidati alla gestione corrente dei funzionari responsabili. In particolare:
 - a) assume la determina a trattare in mancanza di specifico incarico ad altri dirigenti o funzionari o di diversa disposizione regolamentare;
 - b) sottoscrive il bando, avviso di gara e relativi esiti;
 - c) approva l'elenco, ed eventuale integrazione, delle imprese per le procedure aperte o ristrette e per quelle negoziate;
 - c) invita alla gara le imprese ammesse nei termini e nelle forme di legge;
 - e) provvede all'espletamento della gara d'appalto e all'aggiudicazione nei casi previsti dal presente regolamento;

- f) pubblica l'avviso relativo all'esito della gara, in assenza di un Responsabile del procedimento;
 - g) stipula i contratti nei casi previsti dal Regolamento;
 - h) sottoscrive gli atti aggiuntivi di contratti fuori dai casi in cui la sottoscrizione rientra nella competenza del Responsabile del Settore tecnico;
6. Oltre che titolari delle specifiche competenze indicate nel presente regolamento, i Responsabili dei Settori e Servizi del Comune possono assumere atti con rilevanza esterna e ordinare spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano Economico di Gestione.
7. Possono essere designati Responsabili del procedimento relativamente a singole procedure negoziali, anche limitatamente a talune specifiche fasi del procedimento, dipendenti comunali di categoria non inferiore alla C.

Art. 9

Repertorio

1. Nel repertorio ufficiale dei contratti, da tenersi con l'osservanza della legge notarile e della legge del registro, sono annotati gli atti contrattuali soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Le scritture private non soggette a registrazione in termine fisso sono annotate in un separato repertorio da tenersi con le modalità disposte dal Segretario.
3. Le annotazioni dei predetti repertori possono eseguirsi con strumenti informatici osservate le disposizioni della legge notarile per il repertorio ufficiale.
4. Gli originali degli atti annotati nei due repertori sono conservati presso il Servizio Segreteria con le modalità previste dalla legge notarile.

Art. 10

Determina a contrattare

1. La stipula dei contratti, salvo i casi in cui ai sensi del presente regolamento è previsto il semplice ordinativo o buono d'ordine, è preceduta di norma dal provvedimento a contrattare di cui al comma 2.
2. Nel rispetto delle competenze loro attribuite assumono la determina a contrattare:
 - il Segretario comunale ai sensi del precedente art. 8;
 - i funzionari incaricati dal Sindaco per la gestione delle spese correnti;
 - i funzionari incaricati dal Sindaco, od in mancanza il Capo Settore tecnico, per l'attribuzione degli incarichi professionali di natura tecnica esterni.
2. Detta determina deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire nonché le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione;
 - b) l'oggetto del contratto con la precisazione degli elementi e delle clausole contrattuali ritenute essenziali; ciò costituisce il progetto di contratto, che può far riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni ove esistono o essere costituito da uno schema da allegare alla delibera stessa ovvero da un testo predisposto dalla controparte;

- c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione oppure i motivi per i quali esso non è richiesto;
 - d) le modalità di scelta del contraente; ove si tratti di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, la determina indica il sistema prescelto e approva lo schema di bando o di avviso di gara;
 - e) le modalità di pubblicazione dell'avviso o bando di gara, se previsto;
 - f) il Responsabile del procedimento, ove già non individuato per il procedimento relativo alla specifica opera o alla specifica spesa;
 - g) il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo.
3. Sono elementi necessari da prevedere nella determina di cui al presente articolo, oltre ai pareri richiesti dalla normativa vigente:
- l'espressa indicazione della spesa che lo stesso comporta e l'impegno sul pertinente capitolo di bilancio;
 - le attestazioni e quant'altro prescritto, nel caso di opera pubblica, in ordine alla sua conformità urbanistica del progetto, alla pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, se ricorre il caso.
4. Per l'esecuzione di opere o lavori pubblici da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del successivo Titolo VI.

Art. 11

Definizione delle controversie- Transazioni

1. I capitolati d'oneri e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto che sorgono tra la controparte e l'Amministrazione comunale, mediante clausola compromissoria di contenuto conforme a quanto prescritto in questo articolo.
2. Ove sia presente la clausola compromissoria, i contratti dovranno sempre prevedere la possibilità di esperire, su istanza della controparte, il tentativo di definizione della controversia in via amministrativa, che consiste nella sottoposizione della questione alla Giunta comunale. La Giunta decide in via definitiva la posizione che assume il Comune in ordine alla controversia con deliberazione da adottare sulla base dell'istanza motivata del contraente e delle osservazioni del Segretario comunale o dei funzionari comunali o del direttore dei lavori. La deliberazione è assunta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso inutilmente il termine predetto l'istanza si intende non accolta e confermata ad ogni effetto la posizione espressa per il Comune dal Segretario o dal funzionario comunale o dal direttore dei lavori, salvo che la controparte accetti una decisione di Giunta anche tardiva. La deliberazione è notificata all'istante entro 15 giorni dalla sua esecutività. Se la controparte non richiede entro i successivi 15 giorni l'instaurazione del giudizio arbitrale si intende che abbia accettato la decisione della Giunta.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitolati d'oneri e dal contratto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

4. Le disposizioni del presente articolo vanno espressamente richiamate nei contratti e vanno del pari espressamente accettate dalla controparte in specie per quanto riguarda la definizione in via amministrativa.
5. Per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici si applicano, ove differiscano, le norme di legge in materia.
6. I contratti di transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice Civile sono previamente deliberati dalla Giunta comunale su proposta del Segretario comunale o del Responsabile del Settore competente. Le transazioni su vertenze in atto sono autorizzate sentito il parere del professionista legale incaricato.

TITOLO II

SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 12

Modalità di scelta

1. La scelta del contraente avviene tramite:
 - a) procedura aperta (pubblici incanti o asta pubblica)
 - b) procedura ristretta (licitazione o appalti concorso)
 - c1) procedura negoziata, detta anche trattativa privata, con o senza confronto concorrenziale, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - c2) procedura negoziata, previa e senza pubblicazione del bando di gara, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. I predetti sistemi non si applicano ai contratti in economia di cui al successivo Titolo VI.
3. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le particolari norme previste dalla legislazione in materia.
4. Nelle procedure aperte può presentare offerta ogni impresa in possesso dei requisiti prescritti nel bando. Nelle procedure ristrette sono ammissibili soltanto le offerte delle imprese invitate. Nelle procedure negoziate l'Amministrazione aggiudicatrice negozia con imprese di sua scelta secondo le modalità di cui all'art. 16.

Art. 13

Asta pubblica - Procedura aperta

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noto, tramite pubblicazione del bando di gara, gli elementi essenziali del contratto cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato la migliore offerta economica, se in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Non è ammesso il ricorso all'asta pubblica per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.

4. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente per i contratti comportanti entrate per il Comune, salvo che nella deliberazione a contrattare non si ritenga motivatamente di adottare altro procedimento previsto dal presente regolamento.
5. L'aggiudicazione avviene unicamente con il criterio della migliore offerta economica.
6. I risultati dalla gara non sono soggetti ad alcuna approvazione tranne i casi di cui al successivo art. 27 c. 7.

Art. 14

Licitazione

1. La licitazione è una gara a concorso limitato alla quale partecipano le imprese che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di gara, sono state invitate dall'Amministrazione comunale a presentare offerta.
2. Ove la determina a contrattare preveda che l'aggiudicazione si fondi su altri criteri oltre al prezzo, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti dovranno completare in sede di offerta il contenuto del contratto. Può essere altresì autorizzata la facoltà per le imprese di proporre varianti. In tali casi vengono specificati nell'avviso di gara e/o nell'invito tutti i criteri di aggiudicazione predefinendo l'importanza loro attribuita.
3. In materia di lavori pubblici, alla licitazione si dà luogo sulla base di un progetto esecutivo.
4. Il procedimento di gara è disciplinato dalle norme vigenti in materia ed i risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione tranne i casi di cui al successivo art. 27 c. 7.

Art. 15

Appalto concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma in materia di lavori pubblici, si fa luogo ad appalto - concorso allorché, per le ragioni indicate nella deliberazione a contrattare, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione. In tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara. Ai concorrenti è pertanto demandato il compito di definire con la loro offerta in modo compiuto ed esaustivo l'oggetto del contratto, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. In materia di lavori pubblici si fa luogo ad appalto-concorso allorché appaia opportuno demandare alle competenze tecnico-scientifiche degli offerenti l'elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti comunque necessari alla funzionalità dell'opera o dei lavori sulla base, oltre che del prezzo, anche di requisiti tecnici e qualitativi dell'offerta. La gara è esperita sulla base di un progetto preliminare o definitivo, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.
3. I procedimenti di gara sono disciplinati dalla normativa provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento nonché dalle norme in materia di lavori pubblici di interesse

provinciale. Per quanto compatibili, si applicano inoltre all'appalto-concorso le norme relative alla licitazione privata.

4. L'aggiudicazione è disposta dalla Giunta comunale su parere della Commissione di cui all'articolo 24. La Giunta può discostarsi dal parere della Commissione solo per motivi di legittimità. Può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate nella deliberazione a contrattare e in tal caso dispone la rinnovazione della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

Art. 16

Norme particolari relative alla trattativa privata. Procedura negoziata

1. Con la trattativa privata o procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o impresa ritenute idonee, previo confronto concorrenziale, ove prescritto o ritenuto opportuno.
2. Il provvedimento a contrattare deve indicare espressamente le motivazioni e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
3. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la determinazione a contrattare, eccetto quando sia consentito l'ordinativo diretto da parte dei funzionari nei casi indicati dal presente regolamento, individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto determinandone le condizioni.
4. I risultati del confronto concorrenziale, esperito per l'affidamento tramite trattativa privata, non sono soggetti ad approvazione.

Art. 17

Responsabile del procedimento

1. La Giunta comunale individua il nominativo del funzionario designato Responsabile del procedimento ai sensi dei successivi commi per ciascuna procedura negoziale in sede di adozione del P.E.G. In mancanza, la designazione del Responsabile del procedimento o di talune fasi dello stesso può avere luogo in occasione dell'approvazione del progetto/perizia, ovvero in sede di adozione della determina a contrattare.
2. Spetta, in particolare, al Responsabile del procedimento:
 - a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
 - b) approntare gli atti preordinati ai bandi, capitolati o condizioni speciali di gara, alle lettere di invito alle gare;
 - c) verificare le condizioni e i requisiti di gara delle imprese e dei relativi subappalti;
 - d) verificare in contraddittorio con l'impresa appaltatrice lo stato dei luoghi interessati da lavori prima del contratto;
 - e) predisporre gli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale e di gara, compresi gli atti di pagamento, svincoli di cauzione, atti di collaudo, comunicazioni alle imprese, all'Autorità per le opere pubbliche, all'Osservatorio per le opere pubbliche, al Commissario del governo, agli enti previdenziali ed assicurativi;
 - f) determinare l'esatto importo della cauzione;
 - g) curare i rapporti con l'appaltatore e il direttore lavori;
 - h) predisporre gli atti di competenza previsti dalla legge e preordinati all'accordo bonario;

- i) le altre competenze previste dalla L.R. 13/93 e dal regolamento per il procedimento amministrativo;
 - l) custodire gli atti del procedimento;
3. Gli atti relativi alla partecipazione agli appalti indetti dal Comune sono posti alla libera visione dei concorrenti, i quali possono chiedere al Responsabile del procedimento il rilascio di copie dei medesimi con libertà di forme.
 4. Ai concorrenti potranno a richiesta essere dati in visione, oltre al capitolato speciale d'appalto, all'elenco prezzi unitari ed ai disegni, tutti gli allegati di progetto.

ART. 18

Bandi di gara

1. Il bando è l'atto fondamentale della procedura di gara e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della medesima.
2. Il bando è predisposto dal Responsabile del procedimento, il quale si avvale della collaborazione e consulenza della struttura competente in relazione alla tipologia del negozio che si andrà a stipulare.
3. Esso è approvato con la determina a contrattare di cui all'art. 10 e sottoscritto dal Segretario comunale.
4. Della pubblicazione del bando è responsabile il Segretario.
4. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di appalti di opere pubbliche nonché di fornitura di beni e servizi.

Art. 19

Istanze di partecipazione e inviti alla gara

1. I requisiti necessari per la partecipazione sono di regola comprovati dalle imprese nella forma di dichiarazione successivamente verificabile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. La domanda deve pervenire a pena di esclusione al protocollo comunale entro il termine prescritto. L'Amministrazione non risponde di ritardi addebitabili ai vettori pubblici o privati o a disguidi postali.
3. L'Ufficio Protocollo è responsabile della ricezione delle domande, dell'annotazione del giorno e ora del ricevimento e dell'intangibilità dei plichi che vanno consegnati in blocco al segretario comunale dopo la scadenza dei termini.
4. La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo, contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritte da chi legittimamente sia autorizzato. Eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
5. Durante l'espletamento delle procedure concorsuali è vietato, prima della definitiva scelta del contraente, comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta.
6. L'esame delle domande e la eventuale selezione dei concorrenti è effettuata, nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti, da una commissione composta dal Segretario comunale e da due funzionari responsabili di ufficio, di cui almeno uno del Settore competente per l'espletamento della procedura. Sulla base delle risultanze del verbale, sottoscritto da tutti i commissari, il Segretario comunale dirama gli inviti a presentare offerta.

7. Ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 il Responsabile del procedimento comunica alle ditte escluse, entro 10 giorni, le motivazioni del mancato invito.
8. Nei casi previsti dalla legge, ove sia necessario procedere all'integrazione del numero dei concorrenti per raggiungere il numero minimo richiesto dalle norme vigenti, per la scelta delle imprese si applicano i criteri stabiliti dal successivo articolo 20 e il relativo elenco è approvato con determinazione del Segretario comunale. Possono essere invitate anche le imprese escluse in fase di prequalifica nel caso in cui l'esclusione sia dipesa da incompletezza della domanda e dei documenti presentati.

Art. 20

Scelta discrezionale delle ditte

1. Ove l'Amministrazione debba discrezionalmente procedere alla scelta delle imprese da invitare per procurarsi beni e servizi o per realizzare un'opera o un lavoro, l'invito è rivolto a imprese iscritte negli appositi elenchi di cui al comma 3, secondo i criteri indicati nei commi successivi.
2. Per l'effettuazione delle spese in economia di cui all'art. 56 ed entro i limiti di spesa indicati dall'art. 57, l'Amministrazione può rivolgersi alle imprese fornitrici indipendentemente dalla loro iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.
3. I Servizi competenti curano la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle imprese cui richiedere la presentazione di offerte per l'esecuzione di opere o per l'acquisizione di beni, forniture e servizi. Gli elenchi sono articolati per tipologia di lavoro o di beni, forniture o servizi e eventualmente anche per classi di importo.
4. La formazione degli elenchi non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di procedere motivamente all'invito di imprese non inserite negli elenchi suddetti in relazione alla natura e all'oggetto del singolo contratto e in tal caso le imprese medesime sono successivamente inserite negli elenchi.
5. La scelta delle imprese da invitare, effettuata dal Segretario o dai Responsabili indicati nel Piano esecutivo di gestione o in altro atto di indirizzo, avviene discrezionalmente secondo motivi di opportunità e sulla base di valutazioni tecnico - economiche, in relazione al tipo, natura ed entità dell'appalto o della fornitura, garantendo ove possibile un criterio di rotazione avuto peraltro riguardo ai risultati di eventuali precedenti rapporti contrattuali e alla insussistenza di inadempienze precedentemente accertate.
6. La disciplina indicata nei commi precedenti si applica alla scelta delle imprese che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare nei seguenti casi:
 - a) nei confronti concorrenziali o gare ufficiose e nei sondaggi informali;
 - b) nelle procedure negoziali non soggette alla pubblicazione preliminare del bando previste per i contratti sopra soglia comunitaria;
 - c) quando trattasi di integrare gli inviti a partecipare a gare di appalto ai sensi dell'art. 19, ottavo comma;
 - d) nei casi in cui i funzionari responsabili sono autorizzati a interpellare e invitare direttamente, scegliendo il contraente, una o più imprese per la fornitura di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori, anche nell'ambito delle spese in economia di cui al Titolo VI, e a effettuare i conseguenti ordinativi.

Art. 21

Acquisizioni ricorrenti di beni e servizi

1. Per beni e forniture che costituiscono oggetto di acquisizioni ricorrenti per l'ordinario funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, disposte anche sulla base di programmi periodici di spesa, si procede con il sistema dell'economia nei limiti e con le modalità stabilite nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 22

Norme relative alle commissioni di gara.

1. La presidenza delle commissioni di gara spetta al Segretario comunale ovvero, se questi assume le funzioni di ufficiale rogante, al funzionario incaricato dal Sindaco.
2. Qualora sia necessaria od opportuna la nomina di esperti esterni in seno alle commissioni di gara, provvede la Giunta comunale con propria delibera.

Art. 23

Commissione per le aggiudicazioni non discrezionali

1. Nell'asta pubblica, nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione alla migliore offerta economica sul corrispettivo posto a base della gara, la commissione di gara è composta dal Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 22, e da altri due membri, di cui uno appartenente alla Struttura interessata, che verbalizza.
2. I due membri sono designati dal Segretario Comunale e scelti tra i responsabili di Servizi/Settori, uno dei quali appartenente alla struttura interessata all'opera od alla fornitura oggetto della gara.

Art. 24

Commissione per le aggiudicazioni discrezionali

1. Nell'appalto-concorso nonché nelle procedure in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta comunale nomina una commissione di gara, formata dal Presidente, secondo quanto previsto al precedente art. 22, e da un numero pari di membri tecnici, di norma non superiore a quattro.
2. I membri della commissione possono essere scelti tra i Responsabili di Settore o Servizio, nonché tra esperti esterni dotati dalla necessaria professionalità e competenza tecnico-giuridica. A questi ultimi è corrisposto un gettone di presenza nella misura determinata dalla Giunta comunale, variabile da 2 a 4 volte il gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali.
3. La commissione, nel caso di appalti di lavori pubblici, è costituita dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte.

Art. 25

Commissione nella gara ufficiosa

1. Nelle gare ufficioso preordinate alla conclusione del contratto previo confronto concorrenziale o sondaggio informale, la commissione è formata dal Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 22 e da altri due membri, di cui uno appartenente alla Struttura interessata, che verbalizza.

2. La commissione opera con libertà di forme, purché sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni, nonché la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.
4. Il presente articolo si applica anche ai sondaggi informali previsti per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI e VII.

Art. 26

L'inoltro e la presentazione delle offerte

1. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta le offerte possono essere acquisite direttamente sia mediante offerta scritta in carta semplice che comunicazione telefax. In casi di urgenza l'offerta può essere acquisita anche a mezzo telefono, seguita da lettera.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento apposta dall'addetto al protocollo comunale.
3. In mancanza di apposite norme i termini da concedere alle imprese invitate sono determinati dal Responsabile del procedimento sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto.
4. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
 - a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
 - b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole e il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
4. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente in quanto l'Amministrazione non sarebbe in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.
5. E' ammessa, ove previsto dal bando di gara o dalla lettera d'invito, ulteriore trattativa migliorativa con l'impresa che, in base al verbale di gara, ha formulato la migliore offerta.

Art. 27

Verbale di gara e aggiudicazione

1. Per ognuno dei procedimenti concorsuali di cui agli articoli precedenti viene steso il processo verbale in cui si descrivono in modo sintetico ma esauriente le operazioni svolte, le questioni sorte e le decisioni prese. Al verbale sono uniti l'avviso o il bando di gara nonché l'elenco delle ditte invitate e partecipanti. Le offerte ricevute sono conservate agli atti a cura del responsabile del procedimento. Vi è altresì unita l'eventuale scheda segreta dell'Amministrazione nonché la documentazione necessaria per dare ragione delle decisioni assunte.
2. Dal verbale deve risultare che le buste sigillate contenenti l'offerta, ed eventualmente il progetto, sono state aperte dopo l'avvenuto accertamento - relativo a tutti i concorrenti - della regolarità della documentazione presentata e dei requisiti per la ammissione alla gara.

3. Nel caso in cui, dopo l'effettuazione della verifica di cui al comma 2, un concorrente debba essere escluso, l'offerta presentata dal medesimo rimane chiusa.
4. Il verbale è sottoscritto dai membri della commissione e dagli eventuali testimoni.
5. In base al risultato della gara o confronto concorrenziale, il Presidente aggiudica i lavori o le forniture senza necessità di successiva approvazione, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7 e fermo restando che all'aggiudicazione segue la stipula del contratto nelle forme indicate dall'art. 29
6. Le risultanze del verbale di gara non equivalgono ad aggiudicazione, che è rimessa alla Giunta, in caso di appalto concorso o comunque sia previsto l'esame tecnico delle offerte.
7. Nel caso in cui dalla gara derivi un aumento di spesa, se consentito dalla legge, l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria in quanto necessita di assunzione di specifico provvedimento che finanzia il maggior onere.
8. Al Presidente di gara è riservata la competenza a decidere in merito alle controversie insorte in sede di gara e a disporre la conferma, correzione o annullamento dell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture.

Art. 28

Norme di garanzia nelle gare. Interpretazione.

1. In quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara, le disposizioni che ne disciplinano le modalità di svolgimento come risultanti dalle norme vigenti, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara, non sono derogabili, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo di una norma del bando, va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.
3. Le formalità prescritte in ordine alla documentazione da presentare rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara solo quando rispondono ad un particolare interesse dell'Amministrazione e sono preordinate a garantire la parità dei concorrenti ed il corretto svolgimento delle operazioni, nonché in tutti i casi in cui le stesse sono espressamente stabilite a pena di esclusione nel bando o nell'invito alla gara.
4. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non corretta, il presidente può invitare i concorrenti a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.
5. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre la sospensione della gara qualora ciò si rendesse necessario per il proficuo e serio svolgimento della gara o per determinare l'esito finale della stessa.

TITOLO III

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 29

Stipula del contratto

1. L'attività negoziale del Comune si svolge nelle due forme dei contratti ad evidenza pubblica e dei contratti in economia.
2. La forma contrattuale e il soggetto che stipula il contratto sono indicati nella determina a contrattare di cui all'articolo 10.
3. La stipulazione dei contratti può avvenire:
 - a) in forma pubblica e/o di scrittura privata autenticata, a mezzo di notaio;
 - b) in forma pubblica amministrativa e/o di scrittura privata autenticata, con il ministero del Segretario comunale in qualità di ufficialerogante, ai sensi del precedente art. 8;
 - c) secondo le modalità di diritto privato di cui al successivo sesto comma.
4. Il verbale delle aggiudicazioni di cui agli artt. 23 e 24 è atto amministrativo del Comune. Il contratto che lo richiama e che dà atto della verifica dei requisiti da parte del Responsabile del procedimento è rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario comunale ed è stipulato per il Comune da uno dei soggetti di cui all'art. 8, co. 4.
5. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale, i contratti sono di norma stipulati a mezzo di scrittura privata. Sono stipulati in forma pubblica amministrativa o in forma di scrittura privata autenticata:
 - i contratti che seguono all'espletamento di procedure aperte o ristrette;
 - i contratti di importo pari o superiore a 100.000 euro, o la cui base di gara sia di importo pari o superiore a 100.000 euro, salvo che il provvedimento a contrarre non preveda espressamente la forma di scrittura privata;
 - i contratti di importo inferiore alla predetta soglia qualora, per espressa previsione del provvedimento a contrarre, la natura del contratto e il suo contenuto richiedano pubblicità e autenticità.
6. Quando è ammessa la scrittura privata la stipulazione del contratto avviene mediante:
 - sottoscrizione di un formale contratto da parte del Segretario comunale, che interviene in rappresentanza del Comune;
 - sottoscrizione, per accettazione, della determinazione a contrattare;
 - scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.I contratti in economia sono disciplinati dal titolo VI.
7. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio:
 - a) nel caso in cui la legge o il regolamento espressamente lo prevedano;
 - b) quando sia previsto dalla determina a contrattare di cui all'articolo 10;Nei casi previsti dal presente comma il Segretario comunale interviene in rappresentanza del Comune.
8. Spetta al Segretario comunale predisporre il testo dei contratti, eventualmente completandone lo schema con gli elementi negoziali accidentali, in accordo con i contraenti.
9. I contratti sono stipulati entro i termini stabiliti dalla legge o, in mancanza, sulla base di quanto

stabilito dalla determina a contrattare, previa effettuazione, se dovuti, degli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55.

Art. 30

Cauzioni

1. Ferme restando le speciali norme vigenti in materia di lavori pubblici, la cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta, a meno che essa sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte e pertanto sia richiesta dalla determina a contrattare o dall'atto che ai sensi del presente regolamento attiva la procedura. La misura della cauzione non potrà comunque eccedere il 10% del corrispettivo contrattuale.
2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti è di norma prestata idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge. Sono fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26, e successive modifiche, in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dall'inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, fatto salvo per le forniture di beni e le prestazioni di servizio che per il loro carattere e la loro entità si ritiene di esonerare.
4. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per la quale non necessita la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, non si dà luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali ulteriori garanzie che l'amministrazione contraente riconosca necessarie.
6. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto da cui sia derivato un danno all'Amministrazione, con delibera di Giunta è disposto l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, introitandola nel bilancio comunale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell'azione a carico del fideiussore.

Art. 31

Capitolati d'oneri.

1. I capitolati generali contengono le clausole e le condizioni da applicarsi indistintamente a tutti i contratti di un determinato tipo e sono quindi esaustivi del contenuto relativo, salvo gli elementi che i capitolati stessi rimettono alla determinazione delle parti. Detti capitolati sono approvati dal Consiglio comunale in forma di regolamento.
2. La disciplina dei capitolati generali è applicabile al singolo rapporto contrattuale ed è quindi opponibile al contraente a condizione che il contratto la richiami espressamente e che espressamente il contraente abbia dichiarato di accettarla, secondo quanto previsto dall'art. 1341 del codice civile.
3. I capitolati speciali sono predisposti per la stipula di uno specifico contratto, preconstituendone il contenuto, salvo gli elementi accidentali da inserire a seguito della scelta del contraente. Essi, anche

se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della determina a contrattare di cui all'art. 10.

Art. 32

Spese contrattuali e diritti di segreteria

1. Il contraente privato deve provvedere al deposito delle spese contrattuali a suo carico nell'ammontare presunto determinato dal Servizio Segreteria.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie ed allegati e per i procedimenti catastali e tavolari. Sono altresì spese contrattuali quelle da sostenersi per l'accesso all'Ufficio del Registro.
3. Rientra nella competenza del Servizio segreteria la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Per le imposte dovute all'Ufficio del Registro è ammesso che il contraente provveda a depositare il relativo importo mediante assegno circolare intestato all'Ufficio del Registro stesso.
5. Al termine del procedimento contrattuale il Segretario comunale o suo incaricato presenta al contraente il rendiconto delle spese, provvedendo per i conguagli necessari.
6. I diritti di segreteria si applicano sui contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Le scritture private non sono assoggettate all'obbligo tributario dell'applicazione dei diritti.

Art. 33

Adempimenti successivi alla stipulazione

1. Avvenuta la stipulazione, il responsabile del procedimento cura i seguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto:
 - a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine fisso di 20 giorni;
 - b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;
 - c) comunicazione al questore entro le 48 ore successive dei trasferimenti e locazioni riguardanti edifici, nonché dei trasferimenti di terreni;
 - d) comunicazione ai servizi comunali di edilizia privata e tributi dei contratti comportanti frazionamento di aree;
 - e) comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della legge 30 dicembre 1991 n. 413 dei contratti di appalto di opere e servizi;
 - f) segnalazione all'Ufficio Imposte Dirette dei contratti di alienazione di immobili i cui redditi non sono stati regolarmente denunciati;
 - g) comunicazione dell'avvenuta stipula dei contratti di appalto all'INPS, INAIL, all'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, nel caso la ditta sia iscritta alla Cassa Edile, all'ente medesimo;

Art. 34

Efficacia del contratto, vigilanza e autotutela

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo al Comune all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento la determina a contrattare e gli altri atti del procedimento, ivi compresa l'aggiudicazione, possono essere revocati dalla Giunta comunale per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salvo eventuali scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del Segretario o del Responsabile del procedimento, che comunque non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.
3. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali, sia qualitative che quantitative, i soggetti di cui al comma precedente adottano gli atti e le iniziative prescritte dalle leggi vigenti.
4. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Giunta comunale con propria deliberazione può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In tal caso, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità.
5. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, la Giunta comunale, previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 35

Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.
2. Gli uffici competenti, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo impegno, curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'ente di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per il pagamento.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell'articolo 39.
4. A valere sul corrispettivo contrattuale possono essere corrisposti anticipazioni o acconti nei limiti, secondo le modalità e con le garanzie stabilite, dalle norme vigenti. La garanzia ricomprende anche l'IVA, quale accessorio al prezzo del contratto.
5. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione.
6. Il pagamento dei corrispettivi in acconto e a saldo avviene secondo contratto o determina a contrarre con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico sulla base degli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e dei certificati di pagamento redatti dal Direttore dei lavori e visti dal Responsabile del procedimento; per le forniture e servizi avviene con provvedimento del Responsabile del Settore competente per materia o altro funzionario incaricato dal Sindaco sulla base di fattura vistata per regolarità tecnica dal Responsabile del procedimento.

Art. 36

Revisione dei prezzi e variazioni contrattuali

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. La revisione prezzi è ammessa entro i limiti stabiliti dal Codice Civile. Sono fatte salve le norme speciali in materia di opere pubbliche.
3. I contratti ad esecuzione continuata o periodica debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo secondo quanto disposto dalla legge.
4. Le variazioni del corrispettivo e del contenuto contrattuale sono previamente autorizzate dalla Giunta comunale o dal funzionario responsabile o dal direttore dei lavori con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti, secondo le rispettive competenze.

Art. 37

Cessione del contratto e subappalto

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla determina di cui all'art. 10, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, limitatamente a casi tecnici documentabili, a condizione che l'Amministrazione esprima il proprio consenso secondo quanto previsto dall'art. 7 e che il cessionario o il subcontraente siano in possesso dei requisiti prescritti.
2. La cessione del contratto di appalto di opere pubbliche è vietata, a pena di nullità.
3. La legge disciplina le condizioni e le modalità relative al subappalto.

Art. 38

Termini di esecuzione e penali

1. La durata dei contratti è determinata dalla legge o dai capitolati di appalto.
2. I contratti debbono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione anche mediante rinvio al capitolato speciale.
3. In caso di ritardo il contraente è tenuto a risarcire l'Amministrazione a termini di contratto o di capitolato. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo che il Comune è tenuto a corrispondere per la prestazione contrattuale.
4. Di norma l'importo della penale non può superare il dieci per cento del corrispettivo contrattuale. La determinazione e l'applicazione della penale spetta alla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale può concedere, per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, proroghe al termine assegnato contrattualmente. Nel caso di appalto di opere pubbliche, la proroga è concessa previa acquisizione del parere del direttore dei lavori, secondo le previsioni di legge, e la domanda deve comunque essere presentata prima della scadenza del termine contrattuale, a pena di irricevibilità. Per gli incarichi professionali, sempre per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, le proroghe al termine assegnato sono concesse del Responsabile del Settore Tecnico.
6. Il contratto, oltre a prevedere la penale a carico della parte che si rende responsabile di inadempimento, negligenza o ritardo, deve sempre contenere la clausola "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".

Art. 39

Collaudo e accertamento della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le prestazioni o le forniture rese deve essere preceduta

da accertamento della regolare esecuzione delle stesse. L'accertamento di cui al primo comma si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario dell'ufficio competente e, relativamente alle opere pubbliche, dai soggetti previsti dalle norme vigenti in materia.

2. In materia di appalti di lavori pubblici, inoltre, la liquidazione del saldo è soggetta ai particolari adempimenti indicati nell'art. 53, co. 3.
3. Per prestazioni particolarmente complesse, la Giunta può nominare una commissione di collaudo di due o tre componenti. La nomina della commissione è invece obbligatoria ove ciò sia previsto dalla legge.
4. In tutti i casi è ammessa la collaudazione anche in corso di esecuzione del contratto.
5. La liquidazione finale del saldo, avviene dopo l'adozione della delibera di cui all'art. 7, c. 1, lett. d), quando necessaria.

TITOLO IV

CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

Art. 40

Progetti e capitolati

1. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati sulla base di esaurienti e specifici progetti esecutivi, che contengono gli elaborati indicati dalle norme vigenti e tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire.
2. L'esecutività del progetto è esplicitamente dichiarata dal Tecnico che lo ha redatto ed è confermata dal Responsabile del Settore tecnico. Detta dichiarazione e detta conferma costituiscono presupposti di legittimità per ogni atto amministrativo successivo.
3. Prima dell'approvazione del progetto, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità urbanistica prevista dalla normativa vigente.
4. Al progetto è allegato il capitolato speciale, predisposto in relazione alla specificità del contratto.
5. Nel progetto può essere motivatamente prevista la possibilità per l'Amministrazione di riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
6. Sono fatte salve le diverse specifiche disposizioni in materia relative all'esecuzione dei lavori in economia di cui al titolo VI.

Art. 41

Aggiornamento dei prezzi di progetto.

1. Prima dell'inizio della procedura di affidamento dei lavori, l'Amministrazione è tenuta ad aggiornare i prezzi di progetto qualora sia trascorso più di un anno dalla data del progetto stesso. E' possibile peraltro prescindere da tale aggiornamento, qualora non siano trascorsi più di tre anni dalla data del progetto, previa acquisizione di motivata dichiarazione del progettista che attesti la congruità dei prezzi previsti nel progetto medesimo.
2. L'aggiornamento di cui al primo comma viene effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, senza necessità di sottoporre nuovamente il progetto agli organi consultivi nel caso in cui l'importo complessivo di progetto non venga superato.

Art. 42

Acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica

1. La disponibilità dei beni immobili da occupare per la realizzazione dell'opera pubblica costituisce presupposto indispensabile per potersi procedere all'invio degli inviti di gara. E' peraltro consentita la pubblicazione dei bandi diretti alla prequalificazione dei concorrenti anche indipendentemente da detta disponibilità.
2. Nel caso in cui i tempi per la procedura espropriativa siano incompatibili con l'urgenza dell'opera, può essere effettuata una trattativa con i proprietari per l'occupazione ovvero l'acquisizione del bene immobile a trattativa privata concordando prezzi equi in relazione all'indennità espropriativa, al beneficio derivante dall'accelerazione delle procedure e al differenziale di carico fiscale che grava sul venditore. La trattativa privata è in ogni caso perseguita in via preferenziale qualora i proprietari interessati siano in numero ridotto.
3. La deliberazione di acquisto a trattativa privata, supportata da idonea perizia asseverata di stima, è di competenza della Giunta comunale nel caso in cui l'opera sia prevista nel programma generale delle opere pubbliche.

Art. 43

Bandi e inviti di gara

1. I bandi e gli inviti di gara per l'esecuzione di lavori pubblici sono predisposti, approvati, adottati e pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti e dai precedenti articoli 18 e 19.
2. Spetta al Responsabile del procedimento, sentito il Segretario comunale, stabilire i termini da inserire nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerta, fatte salve diverse disposizioni di legge.
3. Unitamente al bando, la lettera di invito costituisce legge speciale del procedimento di gara.

Art. 44

Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto e loro presentazione

1. Nel caso di licitazione e appalto concorso, i concorrenti presentano la autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara in sede di presentazione della richiesta di invito.
2. Nel successivo invito a presentare offerta, l'Amministrazione richiederà al Concorrente la presentazione di ulteriore autocertificazione in ordine al fatto che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta di invito a quella di formulazione dell'offerta non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 35 della L.P. 26/93.
3. Nel caso di procedura negoziata, la dichiarazione di cui al primo comma è richiesta dall'Amministrazione nell'invito a formulare offerta e presentata dai concorrenti all'atto della formulazione dell'offerta medesima.
4. Quando nella procedura di licitazione o appalto concorso l'Amministrazione debba provvedere ad integrare le domande pervenute ai sensi dell'art. 19, ottavo comma, si procede ai sensi del terzo comma del presente articolo, salvo che il Responsabile del procedimento non ritenga di chiedere

preliminarmente ai concorrenti che si intendono invitare di produrre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

Art. 45

Preselezione e integrazione degli inviti

1. Quando l'Amministrazione deve procedere ai sensi di legge alla selezione o all'integrazione dei concorrenti da invitare alle gare di appalto, trova applicazione quanto disposto dagli articoli 19 e 20 del presente regolamento.
2. Nei casi in cui la gara risulti deserta, l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze o ripetere la procedura di gara o procedere a trattativa privata mediante effettuazione di un confronto concorrenziale, nei casi in cui la legge lo consenta.

Art. 46

Norme particolari per la procedura negoziata.

1. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai casi in cui la normativa lo consenta.
2. La lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale contiene le modalità e le condizioni essenziali per partecipare alla gara e per l'esecuzione dei lavori. Essa è diramata e sottoscritta dal Segretario comunale.
3. La gara ufficiosa si svolge con le modalità indicate negli articoli 25, 26 e 27.
4. Se al confronto concorrenziale non partecipa alcun soggetto è ammessa la trattativa diretta con uno dei soggetti invitati o con altri interessati, fermo restando l'importo posto a base della gara.

Art. 47

Verifica dei requisiti

1. L'Amministrazione, con nota del Responsabile del procedimento da spedire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura concorsuale, comunica l'esito della stessa all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.
2. Il possesso dei requisiti di qualificazione è provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto sono verificati nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipula del contratto direttamente dall'Amministrazione. Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura relativa alla stipulazione del contratto, peraltro, il concorrente può essere invitato a collaborare nella produzione della documentazione di cui al comma precedente.
4. Ai fini dell'accertamento della regolarità della posizione del concorrente nei riguardi dell'INPS, nel caso in cui l'Istituto non rilasci la relativa certificazione entro 30 giorni dalla richiesta trova applicazione quanto previsto dalle circolari dell'Istituto medesimo 19 novembre 1992 n. 267 e del Ministero dei Lavori Pubblici 15 febbraio 1952 n. 1498.
5. Qualora, per effetto della verifica, l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori pubblici o la sussistenza di cause di

esclusione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

6. L'istruttoria relativa alla verifica di cui al presente articolo è effettuata dal Responsabile del procedimento, secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'ente.
7. L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al presente articolo anche nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari prima della stipula del contratto.

Art. 48

Premi di incentivazione

1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Il premio è stabilito in una determinata somma per ogni giorno di anticipazione sul termine finale previsto. L'entità del medesimo potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale da applicare per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
3. Il premio non è soggetto a ribasso d'asta, né a revisione e non è calcolato nell'importo dei lavori. L'importo massimo complessivo del premio dovrà essere determinato nel capitolato speciale di appalto e dovrà essere finanziabile nel prezzo complessivo di progetto.
4. Il credito dell'appaltatore relativo al premio di incentivazione sorge e diviene esigibile nel momento dell'accertamento, mediante apposito certificato sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dell'avvenuta anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
5. Il premio è corrisposto nei termini e secondo le modalità previste per il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale.

Art. 49

Consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori.

1. Nella lettera di invito a presentare l'offerta può essere previsto che la consegna dei lavori avvenga in via di urgenza ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, alle condizioni previste dall'art. 46 della L.P 10 settembre 1993 n. 26 e fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, quinto e sesto comma, del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 in materia antimafia e successive modificazioni.
2. Il tecnico comunale, che sia stato designato Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione dei lavori, presenza alla consegna dei lavori, sottoscrivendo il relativo verbale.
3. I verbali di sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, che debbono essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni, sono sottoscritti per presa visione - nel caso in cui il direttore dei lavori sia un tecnico esterno - dal Responsabile del procedimento.

Art. 50

Varianti

1. Le varianti sono approvate dalla Giunta comunale anche qualora siano contenute entro l'importo complessivo del progetto originariamente impegnato ma siano riferite a lavori non ancora oggetto di

affidamento. Sulle medesime è acquisito il parere del Tecnico comunale responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui la variante contempra lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiori ad un quinto dell'importo originario del contratto, esse sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte del collaudatore in corso d'opera o della commissione di collaudo prevista dalla normativa provinciale in materia di lavori pubblici.
3. Nel caso in cui i lavori conseguenti alla variante siano contenuti nel sesto quinto dell'importo originario di contratto, e che comunque non determinino un superamento dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato, essi possono essere affidati all'originario contraente mediante ordine di servizio del direttore dei lavori, autorizzato dal tecnico comunale responsabile del procedimento, e sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore tecnico dell'atto di sottomissione quale atto aggiuntivo dell'originario contratto.
4. I lavori eccedenti il sesto quinto sono affidati mediante distinto contratto secondo le ordinarie procedure di scelta del contraente.
5. Le varianti sono soggette all'acquisizione del preventivo parere tecnico - amministrativo di organi consultivi nei casi indicati dalla normativa provinciale in materia.
6. Nel caso di urgenza trova applicazione quanto disposto dall'art. 342, ultimo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F.
7. Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo e possono essere disposte dal direttore dei lavori senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purché l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori è comunque tenuto ad inviare all'Amministrazione l'eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi, per la successiva approvazione.

Art. 51

Suddivisione dei lavori

1. Per nessuna opera e nessun appalto può essere effettuata una artificiosa suddivisione al fine di sottrarli all'applicazione delle norme in materia di lavori pubblici.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti o stralci, per verificare quali norme di legge siano applicabili ai medesimi va considerato il loro valore complessivo sommando all'importo dei lavori anche quello stimato delle forniture necessarie per la loro esecuzione, messe a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione medesima, fermo restando che i requisiti di partecipazione richiesti alle imprese sono quelli rapportati all'importo del singolo lotto o stralcio oggetto dell'appalto.
3. Un'opera può essere realizzata con separati affidamenti di parti funzionali dell'opera stessa, effettuando uno scorporo di singoli appalti corrispondenti a diverse categorie di opere. In tal caso trova applicazione quanto previsto al comma 2, fatte salve le diverse disposizioni in materia di lavori in economia.

4. Qualora l'Amministrazione comunale intenda avvalersene, nel bando di gara o nella lettera di invito deve essere previsto che i lotti o stralci successivi al primo possono essere affidati a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria.

Art. 52

Subappalto

1. Il subappalto è autorizzato con determinazione del Responsabile del Settore tecnico, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo all'impresa subappaltatrice.

Art. 53

Collaudo e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con delibera della Giunta comunale, previa espressione di regolarità tecnica.
2. La Giunta comunale adotta altresì per le singole opere pubbliche ultimate, salvo quelle realizzate mediante il sistema dell'economia, un atto ricognitivo delle spese complessivamente sostenute.
3. La liquidazione del saldo del corrispettivo pattuito è subordinato, oltre che all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, alla verifica della regolarità della posizione dell'appaltatore nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali e all'acquisizione della dichiarazione liberatoria dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

TITOLO V

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 54

Concessione di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dall'art. 6 della L.P. 12.9.1993, n. 26, nonché dal Capo VII della medesima legge.
2. Per quanto non specificatamente previsto nella normativa provinciale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
3. La convenzione di concessione ha il contenuto prescritto dall'articolo 48, quinto comma, della L.P. 12 settembre 1993, n. 26 e viene approvata con l'atto deliberativo a cui accede. La competenza in merito all'approvazione del progetto è del Consiglio comunale, nel caso in cui la concessione non sia prevista espressamente nel bilancio di previsione o in altri atti fondamentali del Consiglio, altrimenti della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 7, lett. b)..

TITOLO VI

L'ECONOMIA IN GENERALE

CAPO I

Art. 55 – Ambito di applicazione

1. Il sistema dell'economia può essere utilizzato se previsto dalla legge o dal regolamento.
2. Il sistema dell'economia si applica:
 - Inei servizi pubblici in gestione diretta secondo la disciplina dei rispettivi regolamenti ove esistano, salva l'applicabilità del presente regolamento per quanto in essi non previsto;
 - Inell'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi del seguente capo II;
 - Inel servizio di economato e nelle manutenzioni di beni in proprietà o in disponibilità del Comune e in genere per ogni spesa di ordinaria gestione che sia necessaria per il funzionamento delle strutture comunali.

CAPO I

L'economia per le spese di funzionamento

Art. 56

Individuazione delle spese

2. Si eseguono in economia, ai sensi dell'art. 55, comma 2, le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità del Comune, nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali, quali:
 - a) manutenzione ordinaria e pulizia delle infrastrutture e degli impianti comunali;
 - b) acquisto e manutenzione di mobili, utensili, strumenti e materiale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi, comprese le spese telefoniche e quelle per l'illuminazione, l'acqua e il riscaldamento;
 - c) acquisto di materiale di ricambio, combustibile e manutenzione/riparazione di veicoli e macchinari;
 - d) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile;
 - e) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
 - f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi e esami quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;
 - g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
 - h) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
 - i) spese di rappresentanza.
3. Le spese di cui al comma 1 sono assunte nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 57.
4. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizione ricorrente per il funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, gli acquisti possono essere effettuati sulla base di programmi periodici di spesa.
5. Le forniture e le provviste di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici sono disciplinate dal successivo Capo III.

6. E' fatta inoltre salva la speciale disciplina dettata dal regolamento di contabilità relativa al servizio di economato.

Art. 57

Modalità di effettuazione e limiti

1. L'effettuazione delle spese di cui all'art. 56 è consentita secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel Piano Economico di Gestione o nella delibera giuntale assunta dopo l'approvazione del bilancio - o variazione dello stesso -, che autorizzandole, individuano le tipologie e i fondi sui singoli capitoli, a valere sulla parte ordinaria del bilancio, la cui gestione è affidata ai responsabili di Settore o Servizio.
2. Le spese in economia sono ordinate dai Responsabili di cui al precedente comma nei limiti e modalità seguenti:
 - a) i singoli atti di spesa non possono superare l'importo di 2.065,83 euro ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
 - b) nella scelta delle imprese trovano applicazione i criteri indicati nell'art. 20, anche richiedendo all'inizio dell'esercizio finanziario a diverse imprese, se ritenuto opportuno, di comunicare i prezzi orari applicati alle prestazioni di manodopera che si verranno a richiedere e i prezzi unitari dei prodotti forniti;
 - c) il responsabile è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
 - d) è ammesso rivolgersi , adeguatamente motivando, anche a imprese che hanno indicato prezzi maggiori rispetto a altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti; la medesima facoltà è riconosciuta, al fine di rispettare il criterio della rotazione di cui all'art. 20, anche quando trattasi di confrontare prodotti simili offerti da imprese diverse, a meno che i corrispettivi richiesti siano ingiustificatamente e notevolmente maggiori di quelli di altre imprese concorrenti.
3. I contratti sono conclusi secondo l'uso del commercio dal Responsabile del Settore o Servizio, che provvede alle necessarie ordinazioni anche prescindendo da ordinativi scritti o buoni d'ordine.
4. Le fatture conseguenti ai contratti di cui al comma 3 sono trasmessi entro 10 giorni al Servizio Bilancio dal Responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa, con l'attestazione della loro conformità e regolarità rispetto a quanto ordinato. Il Servizio Bilancio predispone entro i successivi 15 giorni il provvedimento di liquidazione, che costituisce contestuale impegno di spesa entro i fondi disponibili di cui all'art. 55, comma 1. Il pagamento avviene secondo quanto indicato nel regolamento di contabilità.
5. Nel caso in cui le spese superino i limiti di importo di cui al comma 2, il contratto va concluso nelle forme e secondo le modalità previste nel successivo Titolo VII e nel Piano Economico di Gestione.

CAPO III

L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

Art. 58

Ambito di applicazione

1. il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e l'approvvigionamento delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'amministrazione comunale in attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa, l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.
3. Il ricorso all'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano i 200.000 euro, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 59, primo comma.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al terzo comma. Ove peraltro il progetto o la perizia prevedano l'esecuzione di interventi diversi che singolarmente considerati siano contenuti nel limite medesimo, può essere autorizzato il ricorso all'economia anche se complessivamente l'opera supera tale limite.

Art. 59

Fattispecie particolari

1. Si prescinde dal limite ordinario di cui al terzo comma dell'art. 58 nei casi in cui la legge prevede specificatamente il ricorso all'economia e nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P 10 settembre 1993 n. 26.
2. Può essere in particolare autorizzato il ricorso all'economia sino al limite di spesa di cui all'art. 58, terzo comma, per l'esecuzione di lavori e provviste che:
 - a) siano necessari a ultimare le opere relative a contratti oggetto di rescissione ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefissato nel contratto;
 - b) siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo;
 - c) siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze sindacali e le concessioni comunali di ogni specie;
 - d) siano necessarie per consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

Art. 60

Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste-

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
 - a) in amministrazione diretta, con operai dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o dalla medesima acquistati;
 - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato dal diritto comune, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura;

- c) mediante il sistema del cottimo fiduciario, quando si rende necessario o opportuno l'affidamento a imprese ritenute idonee che si assumono l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura, assumendo a loro carico il rischio, la responsabilità dell'esecuzione secondo le regole dell'arte, nonché oneri e responsabilità in ordine alla sicurezza del cantiere.
- 2. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia.

Art. 61

Diretta amministrazione

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dal Settore Tecnico. La direzione è demandata al Responsabile del Settore Tecnico, salvo che egli ritenga di affidare tale incarico ad un proprio collaboratore in possesso di idonea qualifica, che ne assume la relativa responsabilità.
2. La responsabilità dell'impresa si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
3. Ove le caratteristiche degli interventi lo consentano, gli interventi possono essere previsti in un programma annuale che viene formulato dal Responsabile del Settore Tecnico e approvato dalla Giunta.

Art. 62

Attivazione della procedura

1. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici da eseguirsi in economia la Giunta comunale di norma approva il relativo progetto o la perizia e autorizza il ricorso all'economia secondo le modalità di esecuzione indicate dall'art. 63.
2. La competenza ad approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori da eseguire è demandata al Responsabile del Settore Tecnico nel caso in cui l'importo dei medesimi sia inferiore a 26.000 euro.
3. La spesa derivante dagli interventi di cui ai precedenti commi è impegnata all'atto dell'indizione della gara ufficiosa o dell'affidamento dei lavori mediante l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 70.

Art. 63

Scelta del contraente

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da sondaggio informale tra almeno cinque imprese di cui all'art. 65, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:
 - a) per lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a € 26.000;
 - b) nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
 - c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
 - d) quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.

3. Nel caso in cui occorra provvedere all'affidamento di lavori di importo non superiore a 6.000 euro e si intende rivolgersi a imprese industriali o artigiane per l'esecuzione degli stessi, la scelta del contraente può essere effettuata mediante trattativa diretta a cura del Responsabile del Settore Tecnico o del Responsabile del procedimento, se dal primo nominato, e il contratto si perfeziona mediante l'ordinativo di cui all'art. 64, comma 1, senza formalità particolari, anche sulla base di un preventivo/offerta dell'impresa prescelta, approvato dal funzionario medesimo, fermo restando che egli è tenuto a dare conto della scelta effettuata relativamente alla convenienza dell'obbligazione.
4. Quando trattasi di affidare lavori di importo superiore a 6.000 euro e inferiore a 26.000, il Responsabile del Settore Tecnico, dopo avere approvato il progetto o la perizia, può alternativamente scegliere di eseguire i lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 60 lett. b), o mediante ricorso al cottimo fiduciario. Al fine di definire il contratto secondo quanto previsto dall'art. 64, egli o il Responsabile del procedimento, se nominato, effettua una gara ufficiosa tra almeno tre imprese mediante invio alle imprese interpellate di una richiesta di offerta contenente le condizioni essenziali che regolano il contratto, salvo che non si ritenga motivatamente di prescindere.
5. Nei casi previsti dal comma 2, lett. c) e d) il Responsabile del Settore Tecnico predispone idonea relazione con la proposta relativa alla scelta del contraente, da sottoporre al Segretario comunale per l'adozione della relativa determinazione. La relativa proposta è inoltre preventivamente comunicata alla Giunta.
6. Nel caso di cui al comma 2, lett. b), si procede secondo quanto disposto dal comma 5 e dall'art. 53 della L.P. 26/93. Qualora la spesa non abbia la necessaria copertura finanziaria, si procede mediante redazione di verbale da parte del Responsabile del procedimento, formulazione della proposta da parte del Capo Settore Tecnico e adozione di delibera di Giunta comunale.
7. Nel caso previsto dalla lett. a) del secondo comma si procede secondo quanto previsto dall'art. 64.
8. La scelta delle imprese è effettuata secondo le indicazioni dell'art. 20 e il contratto è definito secondo quanto previsto dall'art. 64.

Art. 64

Definizione del contratto

1. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia di importo non superiore a 6.000 euro si provvede mediante ordinativo del Capo del Settore Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 3, assunto nel rispetto delle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione sulla base dell'allegato schema A, il quale deve riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Bilancio.
2. L'affidamento di lavori di importo superiore a 6.000 euro e inferiore a 26.000 avviene, a seguito degli adempimenti di cui all'art. 63, comma 4, mediante proposta, se nominato, del Responsabile del procedimento e determinazione del Responsabile del Settore Tecnico. Alla determina sono allegate le condizioni contrattuali, secondo l'allegato schema B, che il contraente deve sottoscrivere per accettazione nel caso in cui i lavori siano eseguiti con il sistema di cui all'art. 60, comma 1, lett. b) o è allegato lo schema di atto di cottimo che si andrà a sottoscrivere, se i lavori sono eseguiti con il sistema di cui all'art. 60, comma 1, lett. c).

3. L'affidamento di lavori e forniture in economia di importo superiore a 26.000 euro avviene a seguito di sondaggio informale attivato ai sensi dell'art. 65 - salvo i casi di deroga indicati dall'art. 63, comma 2 - e mediante determina del Segretario Comunale e stipulazione di atto di cottimo fiduciario, secondo le indicazioni dell'art. 66.

Art. 65

Sondaggio informale

1. Le imprese da invitare al sondaggio informale in numero non inferiore a cinque sono scelte dal Responsabile del procedimento, d'intesa con il Segretario comunale, applicando i criteri di cui all'art. 20. Il precetto del numero minimo si intende comunque osservato ove siano invitate tutte le imprese operanti sul mercato. La dimensione del mercato va valutata in relazione all'importanza della prestazione.
2. La lettera di invito, sottoscritta dal Segretario comunale, va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle imprese un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata.
3. La lettera di invito deve perlomeno indicare, oltre all'oggetto del contratto e il valore della prestazione:
 - a) il giorno e l'ora entro cui far pervenire l'offerta all'ufficio protocollo del Comune;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo in cui, successivamente ma non oltre una settimana, la commissione di gara procederà, pubblicamente, all'apertura dei plichi pervenuti;
 - c) l'avvertenza che l'offerta va chiusa in busta sigillata, a sua volta inserita in un plico pure sigillato che conterrà anche gli altri documenti richiesti per partecipare alla gara;
 - d) i criteri di individuazione della migliore offerta, con la precisazione che si procederà a verificare l'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 40 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e art. 24 del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/Leg.;
 - e) i requisiti di idoneità richiesti;
 - f) l'avvertenza che la gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile;
 - g) il nominativo del funzionario tecnico designato quale responsabile del procedimento e l'ufficio ove è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali.
4. Alle imprese invitate a presentare offerta può eventualmente essere richiesto, ove ritenuto opportuno in relazione alla natura o entità dei lavori da eseguire, di rendere, unitamente all'offerta, una dichiarazione attestante di essersi recate sul luogo dove si eseguono i medesimi e di aver preso completa visione dei lavori da eseguire, degli elaborati progettuali, nonché di tutte le circostanze che condizionano la determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali.
5. La presentazione di offerta irregolare determina l'esclusione dalla gara solo in quanto faccia venire meno la parità di condizioni tra i concorrenti, ovvero comprometta la segretezza dell'offerta, nonché il serio e proficuo svolgimento della gara stessa.
6. All'apertura delle buste provvede la Commissione di cui all'art. 25 in seduta pubblica.
7. L'esperimento di gara non costituisce per l'Amministrazione né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto a contratto, il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.

8. L'offerta del concorrente equivale a proposta irrevocabile sino alla stipulazione del contratto o sino al termine indicato nell'invito. L'Amministrazione è vincolata al rispetto delle procedure di gara poste nell'invito a concorrere.
9. La prestazione oggetto del sondaggio viene affidata con determina del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 64 all'impresa che ha proposto il prezzo più basso. E' utilizzabile sia il sistema dell'offerta percentuale in ribasso sull'importo posto a base di gara che il sistema dell'offerta-prezzi. Tale criterio può essere derogato nel caso di forniture che possono essere aggiudicate anche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione ad una pluralità di elementi variabili quali il prezzo, i tempi di esecuzione, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla prestazione e l'assistenza tecnica, In questo caso i criteri che saranno applicati per la valutazione dell'offerta devono essere menzionati nell'invito assegnando ad ognuno di essi un coefficiente numerico con attribuzione di importanza prevalente all'elemento prezzo.
10. Nel caso in cui la lettera di invito non preveda la facoltà di subappaltare parte delle opere, tale facoltà deve intendersi negata.

Art. 66

Atto di cottimo

1. L'atto di cottimo è stipulato dal Segretario comunale in rappresentanza dell'Amministrazione. L'atto di cottimo è redatto in forma pubblica amministrativa per importi pari o superiori a € 50.000; in tal caso il contratto è stipulato dal funzionario incaricato dal Sindaco.
2. Nell'atto di cottimo sono indicati:
 - l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari;
 - le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte;
 - le modalità ed i termini per il pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'amministrazione di procedere d'ufficio ovvero risolvere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
 - eventuali altri elementi accidentali del contratto;
 - l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia, se richiesta.
3. Prima della stipula dell'atto di cottimo è acquisita la documentazione di cui all'art. 67.
4. All'atto di cottimo sono uniti:
 - a) l'offerta della ditta, quale parte integrante;
 - b) il progetto o la perizia, nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, i quali possono essere dichiarati parti integranti per quanto non materialmente allegati.

Art. 67

Documentazione richiesta al contraente

1. Prima della stipula di contratti di importo fino a 50.000 euro è richiesta al contraente e acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 o – secondo la situazione da dichiarare – una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto stesso, con la quale il legale rappresentante dell'impresa contraente attesta il possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per eseguire i lavori e gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., di non versare in situazioni interdittive della capacità di contrarre con l'Amministrazione, di non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; di non avere in corso procedure volte all'accertamento delle predette situazioni; di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici; di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva.
2. Prima della stipula di contratti di importo superiore a 50.000 euro è acquisita da parte del Responsabile del procedimento la documentazione concernente il possesso da parte dell'impresa dei necessari requisiti per eseguire i lavori e contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il saldo del corrispettivo è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione:
 - se l'importo del contratto è inferiore a 50.000 euro: acquisizione di una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa nelle forme di legge, in ordine all'insussistenza nei riguardi dell'impresa stessa di accertamenti definitivi relativi ad inadempimenti agli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, non ancora regolarizzati, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche;
 - se l'importo del contratto è superiore a 50.000 euro: acquisizione delle certificazioni attestanti la regolarità e la correttezza contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, nonché della verifica presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento dell'insussistenza a carico della stessa di inadempimenti degli obblighi retributivi, salva la possibilità dell'Amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

Art. 68

Pagamento del corrispettivo contrattuale

1. I corrispettivi derivanti da atti di cottimo possono essere pagati sulla base di stati di avanzamento con relativi certificati di pagamento in acconto emessi a norma della disciplina concernente gli appalti di opere pubbliche.
2. I corrispettivi derivanti da contratti conclusi nelle altre forme di cui all'art. 63 sono pagati sulla base delle fatture e delle relative attestazioni di regolare esecuzione. Per le spese effettuate su ordinativo, alla fattura va unita copia dell'ordinativo stesso. Per opere, lavori e forniture di importo inferiore a Lire 50.000.000 (euro 25.822,84) il certificato di regolare esecuzione è sostituito da un visto sulla fattura, apposto dal Direttore lavori.
3. Fatti salvi i termini previsti dalla normativa provinciale per la redazione degli atti di contabilità finale o comunque degli atti di contabilizzazione dei lavori, il pagamento va eseguito entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione degli atti contabili stessi, previa acquisizione della relativa fattura.

4. La contabilizzazione ed il collaudo dei lavori in economia sono effettuati secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg e art. 24 L.P. 26/93. Alla loro approvazione con contestuale liquidazione del saldo provvede il Capo settore tecnico con determina su proposta del responsabile del procedimento.
5. Gli interessi di mora sugli eventuali ritardi sono dovuti secondo la disciplina vigente per gli appalti di opere pubbliche. L'Amministrazione si rivale sui funzionari responsabili dei ritardi ove questi non siano dovuti a cause di forza maggiore.
6. Analogamente si procede per il pagamento degli acconti contrattualmente previsti a fronte di prestazioni parziali già eseguite, operando le trattenute di legge.

Art. 69

Varianti

1. Le opere, i lavori e le provviste vanno eseguiti entro il limite dell'impegno di spesa autorizzato. Ove la somma prevista ed impegnata risulti insufficiente o si esaurisca nel corso dell'esercizio, non possono essere ordinate ulteriori spese se non a seguito dell'approvazione di una motivata variante suppletiva o preventivo integrativo di spesa.
2. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto- tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti. Peraltro, per lavori e forniture di importo non superiore a Lire 50.000.000 (€ 25.882,84), con il visto di congruità apposto dal Direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

Art. 70

Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente indicato negli articoli precedenti, trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 52 e 53 della L.P 10 settembre 1993 n. 26, e successive modifiche, e negli artt. 27-37 del relativo regolamento di attuazione.

TITOLO VII

L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 71

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste dal precedente Titolo VI concernente i contratti in economia, né in quelle definite all'art. 90 relative all'affidamento a terzi di pubblici servizi.

2. Per i contratti di durata il calcolo dell'importo dei medesimi - al fine dell'eventuale applicazione delle norme comunitarie - è effettuato secondo quanto indicato dall'art. 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.
3. Il Piano Economico di Gestione disciplina specificatamente l'assegnazione dei budgets di spesa e individua i soggetti cui è attribuita la competenza in materia, nel rispetto delle modalità procedurali di cui agli articoli successivi.

Art. 72

Appalti di forniture

1. Per appalto di fornitura si intende la procedura con la quale si viene a individuare il contraente con il quale stipulare, in alternativa al contratto di appalto di lavori o servizi pubblici, un contratto idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente - una prestazione di fare, preordinato alla soddisfazione di specifici bisogni dell'Amministrazione. Tali forniture avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
2. L'affidamento delle pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima sia uguale o superiore a 200.000 euro sono disciplinati dal decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. Trova peraltro applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per l'affidamento di pubbliche forniture rientranti nei seguenti settori:
 - acqua, energia elettrica, gas, energia termica;
 - ricerca di idrocarburi e combustili;
 - telecomunicazioni
 - trasporti.
4. Nell'applicazione del d. Lgs. 17.03.1995 n.158 andrà tenuto conto delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte alla sua applicazione secondo le disposizioni del D.P.C.M. 5.08.1997 n. 517.

Art. 73

Appalti di servizi

3. Per appalto di servizi si intende la procedura finalizzata all'acquisizione di prestazioni di servizi aventi per oggetto determinate attività che comportano la produzione di una utilità o di un risultato, senza elaborazione o trasformazione della materia.
1. L'appalto di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200 mila EURO, è disciplinato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Trova peraltro applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per l'appalto dei servizi rientranti nei settori indicati nel precedente art. 80, terzo comma, e fatti salvi gli appalti di servizi di cui all'art. 8, secondo e terzo comma, del decreto medesimo.

Art. 74

Norme relative alle procedure ristrette

1. Ai bandi di gara relativi alle forniture di beni o servizi si applica quanto previsto dall'art. 18 e 19.

2. I bandi relativi a forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati all'Albo pretorio per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dal bando stesso.
3. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire al protocollo comunale entro il termine stabilito dal bando di gara, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso e l'esame delle domande è effettuato dalla commissione di cui all'art. 23. Le successive lettere di invito debbono essere inviate almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara.
4. Ove non pervenga alcuna richiesta di invito la gara si intende deserta e in tal caso l'amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze oppure ripetere la procedura di gara oppure procedere a trattativa privata tramite confronto concorrenziale tra almeno tre ditte.
5. Sono fatte salve le particolari modalità e termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.
6. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.

Art. 75

Confronto concorrenziale

1. Ove sia necessario procedere all'espletamento di un confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata, esso è previamente autorizzato con il provvedimento a contrattare di cui all'art. 10 ed è condotto con le modalità indicate nei commi successivi.
2. La struttura competente, dopo avere individuato i soggetti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, invia alle imprese prescelte apposito capitolato speciale o comunque le condizioni per la fornitura relative alla quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.
3. Il termine per la presentazione dell'offerta di norma non deve essere inferiore a quindici giorni, salvo casi di dimostrata urgenza.
4. Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte sono aperte dal Presidente della commissione di cui all'art. 25, che procede all'apposizione, su ogni foglio dei documenti trasmessi, del timbro della struttura e della data di apertura, alla controfirma dei documenti medesimi, alla verifica della documentazione trasmessa e dell'offerta. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale.
5. Nel caso in cui il prezzo sia l'unico elemento da valutare, si aggiudica a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa, senza necessità di ulteriore approvazione.
6. Nel caso in cui necessiti invece valutare altri elementi oltre al prezzo si aggiudica dopo un esame comparativo di tipo tecnico - economico per la scelta del contraente alle condizioni migliori per l'amministrazione.

Art. 76

Trattativa diretta

1. Nel caso in cui occorra acquisire beni o servizi di importo non superiore a 5.000 euro, il Responsabile del Servizio interessato può rivolgersi direttamente al fornitore nel rispetto dei criteri di cui all'art. 20, perfezionando il contratto mediante semplice ordinativo – assunto nel rispetto delle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione – senza particolari formalità, anche sulla base di un preventivo/offerta della impresa prescelta, approvato dal funzionario medesimo, fermo restando che egli è tenuto a dar conto della scelta effettuata relativamente alla convenienza dell'obbligazione.
2. L'ordinativo di cui al comma 1, redatto sulla base dell'allegato schema C, deve riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Bilancio.

Art. 77

Stipula del contratto

1. I contratti relativi all'acquisizione di beni o servizi sono stipulati nelle forme indicate all'art. 29.

Art. 78

Progetti e specifiche tecniche

1. Alla redazione dei progetti e dei capitolati per l'appalto delle forniture e dei servizi provvedono di norma gli uffici comunali competenti, fatta salva la possibilità dell'affidamento di specifici incarichi a professionisti esterni ove necessari per particolari motivazioni.
2. Fatte salve le norme tecniche comunitarie e nazionali obbligatorie, nei progetti dovranno essere individuate le eventuali specifiche tecniche richieste per le forniture od i servizi, con riferimento a norme europee o con riferimento a specifiche tecniche comuni.
3. Per "specifiche tecniche" si intende: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute nel capitolato d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste ad un'opera, un materiale un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente i medesimi in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati. Tali caratteristiche sono: i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la tecnologia, il collaudo, l'imballaggio, l'etichettatura o la marcatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, di ispezione e di accettazione delle opere nonché quant'altro indicato nell'allegato 3 al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

Art. 79

Subappalto e cessione di contratto

1. La disciplina del subappalto di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 s.m. si applica anche all'appalto di forniture e all'appalto di servizi.
2. Nel capitolato d'onere l'Amministrazione richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla determina a contrattare, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto con riguardo all'intera prestazione o a parte della stessa previa autorizzazione della Giunta comunale, che valuta i requisiti del soggetto cessionario.

TITOLO VIII

I PUBBLICI SERVIZI

Art. 80

Definizione

1. Ai sensi del presente regolamento i pubblici servizi sono costituiti dalle attività non autoritative assunte dal Comune in virtù di espressa disposizione di legge, ovvero volontariamente in quanto ritenute necessarie ai fini della cura degli interessi e delle esigenze della comunità locale, nonché del suo sviluppo e della realizzazione dei fini sociali.
2. La scelta della forma e delle modalità di gestione dei servizi, tra quelle ammesse dalla legge, è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse soluzioni possibili, avuto riguardo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché alla particolare rilevanza sociale del servizio stesso. Alla Giunta sono rimessi i successivi atti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio in sede programmatica.
3. A fronte dei servizi comunali erogati sono fissate tariffe e corrispettivi secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, fermi restando eventuali sistemi di differenziazione tariffaria in funzione di ragioni di carattere sociale.
4. Nel caso in cui al soggetto terzo siano affidate le mere operazioni materiali in cui consta il servizio, si costituisce un rapporto contrattuale di diritto privato nella forma del contratto d'appalto di servizi regolato dagli artt. 1655 ss. c.c., per il cui affidamento trova applicazione il titolo VII.

Art. 81

Convenzione per la gestione di pubblici servizi

1. Il Consiglio comunale può autorizzare la stipula di convenzioni - aventi natura di accordo amministrativo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 - sia con soggetti privati che con enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi particolarmente qualificati, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1.
2. Particolari convenzioni possono essere stipulate con enti pubblici in sede di conclusione degli accordi amministrativi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nonché a seguito della costituzione di una azienda consortile per la gestione associata di servizi, ai sensi dell' art. 41 della L. R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.

TITOLO IX

I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Art. 82

Riferimenti normativi fondamentali

1. Per la stipulazione di contratti di prestazione d'opera intellettuale per la progettazione e direzione dei lavori pubblici, il Comune fa riferimento alle norme provinciali vigenti in materia di lavori pubblici e, ove l'incarico ecceda i 200.000= EURO, al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

Art. 83

Incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente. In tal caso il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
2. Nel caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, motivatamente attestate, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare.
3. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
4. La normativa dettata dalla L.P 10 settembre 1993 n. 26 relativamente agli incarichi di progettazione e direzione lavori non trova applicazione nel caso in cui si tratti di affidare singoli e specifici incarichi, non contestuali al conferimento al medesimo professionista dell'incarico di progettazione o direzione lavori, per la redazione di rilievi, frazionamenti, perizie, piani di sicurezza, relazioni stime e simili.

Art. 84

Conferimento di incarico esterni

1. La Giunta definisce i criteri guida per l'affidamento degli incarichi di progettazione e/o direzione di opere pubbliche.
1. Con la determina per il conferimento dei singoli affidamenti di incarichi tecnici, viene approvato specifico schema di convenzione che dovrà contenere:
 - le penali per i ritardi nella progettazione, per progettazioni o direzioni lavori inadeguate rispetto ai pareri vincolanti degli organi tecnici competenti. Non vengono computati a tal fine i giorni di deposito intermedio della documentazione tecnica in Comune rilevabili dal protocollo generale del comune o personale del responsabile del procedimento;
 - la facoltà di recesso e/o risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale nelle circostanze individuate in convenzione ed in particolare per progettazioni o direzioni lavori inadeguate rispetto ai pareri vincolanti degli organi tecnici competenti;
 - le forme assicurative previste dall'art. 30 cc. 5 e 6 della L. 109/94 quando le stesse saranno operative;
 - per la direzione lavori i tempi di assistenza in cantiere;
 - la proprietà del Comune degli elaborati originali con facoltà di modificarli e di disporne ai fini dell'accesso di terzi;
 - il deferimento ad un collegio arbitrale in caso di controversie.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo deve comunque aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze, specializzazioni professionali, evitando di norma la sovrapposizione degli incarichi salvo quanto previsto al successivo art. 86.

Art. 85

Modalità per la scelta del professionista

1. Nel rispetto del principio di non sovrapposibilità degli incarichi l'affidamento dei medesimi a liberi professionisti avviene con le modalità previste dalla normativa vigente e sulla base degli elementi e dei requisiti seguenti:
 - curriculum professionale;
 - preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;
 - tempi necessari per i livelli di progettazione e per studi connessi e strumentali richiesti;
 - dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché attrezzatura ed equipaggiamento tecnici disponibili che il professionista intende impiegare.
2. Gli inviti relativi agli incarichi per i quali l'importo stimato di parcella, come definito nel successivo sesto comma, è compreso tra 100.000 e 200.000 EURO, sono estesi ad almeno tre professionisti e al successivo esame comparativo della documentazione e delle offerte provvede un gruppo di valutazione composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, da due funzionari responsabili di ufficio e dall'Assessore ai lavori pubblici
3. Ove l'incarico ecceda i 200.000 EURO trovano applicazione le procedure comunitarie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.
4. Nel caso in cui l'incarico non ecceda i 100.000 EURO, si può provvedere alla nomina diretta di un professionista o di più professionisti associati anche temporaneamente, previa acquisizione del curriculum professionale, del preventivo di parcella, di una dichiarazione concernente i tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti ed, eventualmente, anche dell'indicazione relativa alle dotazioni organiche dello studio e dell'attrezzatura ed equipaggiamento tecnici.
5. Il preventivo di spesa deve essere completo di ogni voce prevista dalla tariffa professionale e di ogni onere relativo all'incarico, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti ai sensi di legge.
6. Per la determinazione degli importi di cui al secondo comma, si assume come riferimento l'onorario relativo alla prestazione principale, quello relativo a tutte le prestazioni connesse nonché il corrispettivo risultante dai compensi accessori a titolo di conglobamento delle spese. Sono escluse l'IVA, i contributi previdenziali nonché l'onorario relativo all'eventuale studio per la valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 86

Sovrapponibilità degli incarichi e deroghe.

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi un professionista non può svolgere contemporaneamente per l'Amministrazione Comunale più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.
2. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'Amministrazione, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista nei soli casi specificatamente indicati dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori

pubblici, in particolare:

- a) un professionista può ottenere un incarico di progettazione anche nel caso in cui sia già stato incaricato della direzione lavori di altra opera pubblica;
 - b) può altresì ottenere, in costanza di un incarico di direzione lavori di un'opera da sé medesimo progettata, anche un ulteriore incarico di direzione lavori relativo ad altra opera, sia nel caso che tale opera sia progettata dal professionista stesso che da professionista diverso.
3. Un incarico di progettazione si considera esaurito quando, a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato del progetto commissionato, l'Amministrazione approva l'elaborato o comunque trascorrono 90 giorni dalla presentazione stessa. L'incarico di direzione lavori si considera concluso a seguito della approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

Art. 87

Incarichi professionali fiduciari

1. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziali di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali e fiscali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed in genere gli incarichi professionali di modesta entità che si esauriscono in tempi brevi, sono conferiti a trattativa privata sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta e dell'esito di precedenti incarichi. A parità di condizioni e garanzie offerte si segue un criterio obiettivo di rotazione.

TITOLO X

CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

Art. 88

Stima dei beni immobili

1. Alla deliberazione relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere allegata apposita perizia di stima predisposta dal Servizio Comunale competente o dall'Ufficio Tecnico Erariale ovvero da esperti appositamente incaricati in ipotesi di particolare complessità.

Art. 89

Alienazione di beni

1. Sulla scorta della perizia di stima di cui all'art. 88 il Comune procede all'alienazione di beni immobili di regola mediante il sistema dell'asta pubblica, salvo quanto previsto al comma 2.
2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nelle ipotesi contemplate dall'art. 35 della L.P. 23/1990. Quando l'importo di contratto rientri nei limiti di valore stabiliti dalla legge medesima o quando la gara sia andata deserta o non si sia comunque proceduto ad aggiudicazione, si fa luogo – salvo diversa motivata determinazione – ad un confronto concorrenziale, previa pubblicazione dell'avviso di vendita di cui al comma 3.
3. L'avviso di vendita è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi, nonché - se il contratto supera i 50.000 euro - su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento. Esso contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione

catastale e tavolare dei medesimi, la loro situazione giuridica, nonché le condizioni e le modalità di vendita.

4. E' consentita la cessione di beni immobili e mobili a titolo gratuito e per donazione ove normativamente previsto o ritenuto necessario al raggiungimento di fini istituzionali.
5. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

Art. 90

Cessione in godimento

1. I beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato.
2. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella deliberazione a contrattare ovvero quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'art. 1804 e seguenti del Codice Civile.

Art. 91

Procedura per dichiarare fuori uso materiale divenuto inservibile

1. Il Segretario comunale propone mediante apposita relazione di dichiarare il materiale divenuto inservibile fuori uso, indicando i motivi e il prezzo di alienazione.

Art. 92

Cessione di beni inservibili

1. E' consentita la cessione a titolo gratuito di beni mobili dimessi o fuori uso ad altri enti pubblici o cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, previa redazione di verbale di dismissione e deliberazione di Giunta che autorizza la cessione stessa.
2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, nel caso in cui il Comune intenda cedere beni mobili dimessi o che non intende più utilizzare, sarà affisso idoneo avviso pubblico per pubblicizzare la volontà dell'Amministrazione di cedere i beni, richiedendo agli interessati la presentazione di un'offerta. La trattativa diretta è ammessa nel caso in cui non vi siano state offerte. La cessione è disposta con delibera di Giunta, previa redazione di un verbale di dismissione.

Art. 93

Distruzione del materiale fuori uso

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore provvede la Giunta comunale, che individua contestualmente le procedure da seguire.
2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il Responsabile del Servizio e l'Economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale di cui la Giunta prende atto.

Art. 94

Acquisto di beni immobili

1. E' in facoltà del Comune procedere a trattativa privata all'acquisizione degli immobili da destinare ad attività proprie del Comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge.
2. Per la determinazione del prezzo di acquisto ed il pagamento dello stesso si applicano le disposizioni vigenti risultanti dal combinato disposto degli artt. 2 bis e 36 della L.P. 23/90.
3. La proposta di contratto relativa all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere la verifica tavolare o l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Ferme restando le norme vigenti in materia di contabilità, sul prezzo pattuito può essere erogato un acconto anche all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, sino alla concorrenza del 20% del prezzo stesso. Un ulteriore acconto potrà essere erogato all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, mentre il pagamento del saldo – che comunque non potrà essere inferiore al 10% del corrispettivo – avrà luogo all'atto dell'intavolazione del bene, salvo che nella deliberazione a contrarre sia previsto il pagamento al momento della presentazione dell'istanza tavolate, previa prestazione di idonea garanzia di pari importo incrementato del 20%.

TITOLO XI

ATTI CONVENZIONALI

Art. 95

Accordi amministrativi

1. Il Segretario comunale o il Responsabile del Settore competente in materia sottoscrive accordi amministrativi ai sensi dell'art. 6 c.1 della L.R. 13/93 per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
2. Il Segretario comunale o il Responsabile del Settore competente in materia conclude e sottoscrive accordi amministrativi ai sensi dell'art. 6 c.1 della L.R. 13/93 sostitutivi di provvedimenti. Detti accordi sono comunque sottoposti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti finali e devono essere repertoriati ai sensi del precedente art. 8.

art. 96

Convenzioni edilizie

1. Per le convenzioni in materia edilizia si rinvia alla specifica disciplina legislativa.
2. Il Segretario comunale stipula dette convenzioni in rappresentanza dell'Ente tranne quando svolge le funzioni di ufficiale rogante, in tal caso stipula in rappresentanza dell'ente il Responsabile del Settore tecnico.

TITOLO XI

Art. 97

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

ALLEGATO "A" (art. 64, comma 1, del Regolamento)

Lavori/forniture di importo non superiore a 6.000 euro

COMUNE DI SOVER

Provincia di Trento

Prot. _____

Oggetto: Lavori in economia (art. 52 L.P. 26/93 e art. 64 del regolamento in materia di contratti).
Ordinativo per l'affidamento dei lavori/forniture relativi a _____

Il sottoscritto Responsabile del Settore tecnico comunale

- Visto l'art. 52, comma 7, della L.P. 26/93 e s.m., nonché l'art. 30 ss. del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/L;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del regolamento comunale in materia di contratti è ammesso l'affidamento diretto dei lavori da eseguirsi in economia nel caso in cui l'importo dei lavori non superi i 6.000 euro;
- Visto l'art. 64, comma 1, del regolamento per la disciplina dei contratti che prevede nel caso suddetto il semplice ordinativo scritto del Responsabile del Settore Tecnico per l'affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi;
- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____, secondo quanto risulta da _____;
- Vista l'offerta presentata dall'impresa _____ di _____ per complessive euro _____ (oltre ad I.V.A.) allegata al presente atto quale parte integrante;
- Fatto rilevare che _____;
- Visto l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;

ordina

ai sensi dell'art. 64, comma 1, del regolamento dei contratti, l'affidamento all'impresa _____ delle opere di _____ per il corrispettivo di euro _____ euro _____, oltre ad I.V.A., determinato a corpo/a misura.

L'impresa dovrà impegnarsi ad eseguire le opere entro il termine di giorni _____ decorrente dal giorno di ricevimento della presente.

La contabilità sarà predisposta ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/L.

Il pagamento sarà effettuato dopo l'accertamento della rispondenza della fornitura e dei lavori all'ordinativo e avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Sover, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo.

Imputazione al capitolo _____

Intervento _____ del bilancio _____

Sover, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

Data _____

Per accettazione

La ditta _____

ALLEGATO "B"

(Art. 63 del Regolamento)

Lavori/forniture di importo
tra € 6.000 e € 26.000

COMUNE DI SOVER Provincia di Trento

Prot.

Oggetto: Lavori in economia (art. 52 L.P. 26/93 e art. 63 del regolamento comunale in materia di contratti). Affidamento dei lavori/forniture relativi a _____

- Vista la propria precedente determina del _____ con la quale è stata approvata la perizia/progetto relativa/o ai lavori di _____;
 - Visto il settimo comma dell'art. 52 L.P. 26/93, nonché l'art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/L;
 - Rilevato che ai sensi dell'art. 63, comma 4, del regolamento comunale in materia di contratti per importi inferiori a 26.000 euro è possibile prescindere da qualsiasi procedura concorsuale essendo sufficiente una gara ufficiosa tra almeno tre imprese, salvo diversa motivata determinazione del funzionario responsabile;
 - Visto l'art. 64, comma 2, del regolamento per la disciplina dei contratti che prevede nel caso specifico - per la definizione del contratto - una determinazione del Responsabile del Settore tecnico;
 - Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____;
 - Viste le risultanze della gara ufficiosa disposta in ottemperanza all'art. 63 comma 4 del regolamento sulla disciplina dei contratti:
- _____
- _____

oppure

ritenuto di affidare i lavori all'impresa _____ in quanto _____

- Vista pertanto l'offerta presentata dalla impresa _____ di _____ per complessivi euro _____ (oltre ad I.V.A.) che si allega al presente atto quale parte integrante;
- Ritenuta congrua e vantaggiosa l'offerta presentata;
- Visto l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. 12-10/L;

si propone

l'affidamento all'impresa _____ di _____ delle opere di _____ per il corrispettivo di euro _____, oltre I.V.A., determinato a corpo/a misura alle condizioni sotto indicate (oppure: alle condizioni risultanti dallo schema di atto di cottimo allegato contenente le clausole essenziali).

La contabilità sarà predisposta ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/Leg.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico

- richiamate le norme di cui sopra
- vista la presente proposta del Responsabile del procedimento relativa alle opere/forniture in oggetto

determina

1) l'affidamento, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del regolamento comunale in materia di contratti all'impresa _____ dei lavori relativi a _____ alle condizioni sotto indicate (oppure: indicate nell'allegato schema di atto di cottimo contenente le clausole essenziali).

2) di dare atto che la spesa troverà imputazione all'intervento _____ del bilancio di competenza per l'esercizio finanziario __ che mostra la necessaria disponibilità.

3) l'incarico di direzione dei lavori è conferito a _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Affidamento lavori in economia mediante amministrazione diretta:

1. L'Amministrazione comunale affida all'impresa _____ con sede in _____ l'esecuzione dei lavori/forniture di cui in oggetto. I lavori verranno eseguiti mediante la forma della diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della L.P. 10.9.1993, n. 26 e art. 29, lett. c) del relativo regolamento di esecuzione.
2. I prezzi per le opere e per i materiali sono specificati nell'elenco in calce alla presente.
3. I lavori andranno eseguiti entro il giorno _____; per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è stabilita una penale di euro _____.
4. I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione ad ultimazione dei lavori e forniture, riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori secondo le norme vigenti, su presentazione di fattura. Nel caso in cui per cause non imputabili all'impresa, vengano interrotti i lavori per un tempo maggiore di 30 giorni il Direttore dei lavori potrà provvedere al pagamento dei lavori nel frattempo regolarmente eseguiti. Il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retribuiti da parte dell'impresa, accertati dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento diretto delle spettanze al personale e agli enti creditori, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo spettante all'impresa.
5. L'impresa è responsabile dell'esecuzione secondo le regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
6. Le spese contrattuali sono a carico dell'impresa.

data _____

Lette le clausole del contratto sopra riportato, il sottoscritto legale rappresentante dell'impresa _____ conferma l'accettazione delle medesime.

Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscano per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti di INPS, INAIL (e CASSA EDILE). Dichiara inoltre di essere iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. e di essere tecnicamente idonea in base alla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori/forniture oggetto del presente contratto. Da' atto altresì di non essere a conoscenza della sussistenza nei confronti dell'impresa e di sé medesimo di procedure pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva nei confronti del personale dipendente.

Si dichiara di avere preso completa visione dei lavori e/o forniture da eseguirsi, del progetto/perizia redatto dal Servizio Tecnico e di conoscere tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera.

Data

Per l'impresa

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo.

Imputazione al capitolo _____

Intervento _____ del bilancio _____

Sover, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONIERIA E FINANZE

ATTO DI COTTIMO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE DI IMPORTO RICOMPRESO TRA 6.000 EURO (Lire 10.000.000) e 26.000 EURO (Lire 50.000.000) - art. 32, lett. a) del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/Leg. - art. 66 del Regolamento.

COMUNE DI SOVER
Provincia di Trento

Oggetto:

fra i signori:

- _____ - Segretario del Comune di Albiano, domiciliato per la carica in _____ - il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'ente stesso, codice fiscale _____,
- _____ il quale interviene e agisce nel presente atto quale Legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____, cod. fisc. N. _____

si concorda quanto segue:

1. Si affida all'impresa _____ con sede in _____, che accetta, l'esecuzione dei lavori/forniture di cui all'oggetto. I lavori verranno eseguiti mediante la forma del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, co. 3, L.P. 26/93 e art. 29, lett. c) del relativo regolamento di esecuzione. L'importo dei lavori è pari a Euro __, oltre Iva.
2. I prezzi per le opere e per i materiali sono specificati nell'elenco in calce alla presente.
3. I lavori andranno eseguiti entro il giorno _____. La pena pecuniaria da applicare per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è stabilita in Euro__.
4. I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione ad ultimazione dei lavori e forniture, riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente, su presentazione di fattura. Nel caso in cui per cause non imputabili all'impresa vengano interrotti i lavori per un tempo maggiore di trenta giorni il Direttore dei lavori potrà provvedere al pagamento dei lavori nel frattempo regolarmente eseguiti. Il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'impresa, accertati dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di provvedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale e agli enti creditori, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo spettante all'impresa.
5. L'impresa è responsabile dell'esecuzione, secondo le regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali, dei lavori e delle forniture nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Legale rappresentante dell'impresa dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti di INPS, INAIL (e CASSA EDILE). Dichiara inoltre di essere iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. e di essere tecnicamente idonea in base alla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori/forniture oggetto del presente contratto. Da atto altresì di non essere a conoscenza della sussistenza nei confronti dell'impresa e di sé medesimo di procedure pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva nei confronti del personale dipendente.
7. L'impresa dichiara di avere preso completa visione dei lavori e/o forniture da eseguire, del progetto/perizia redatto dal Servizio Tecnico e di conoscere tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera.
8. Il titolare dell'impresa o il Legale rappresentante dell'impresa dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di incapacità a contrattare ai sensi dell'art. 3 del D.L. 369/93, conv. In L. 15.11.1993, n. 461.
9. Si da atto che ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. e) DPR 252/98 non è richiesta documentazione relativa al rilascio di comunicazioni o informazioni antimafia.
10. Le spese contrattuali sono a carico dell'impresa.

Letto, accettato e sottoscritto in data

Per l'impresa

Per l'Amministrazione comunale

ALLEGATO C (art. 76, comma 2, del Regolamento)

Forniture di beni e servizi di importo non superiore a 5.000 euro

**COMUNE DI SOVER
Provincia di Trento**

Oggetto: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 76 del regolamento in materia di contratti. Ordinativo per l'affidamento di _____

Il sottoscritto Responsabile del Settore/Servizio _____

- Visto l'art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 19.7.1990, n. 23 s.m.;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 76 del regolamento comunale in materia di contratti, è prevista la facoltà dei Responsabili di Servizio/Settore di affidare direttamente alle imprese idonee la fornitura di beni e/o servizi nel caso in cui l'importo degli stessi non superi i 5.000 euro;
- Rilevato altresì che il citato articolo 57 bis prevede che l'affidamento avvenga tramite semplice ordinativo scritto del Responsabile del Servizio/Settore interessato;
- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____, secondo quanto risulta da _____;
- Vista l'offerta (o il preventivo) presentata dall'impresa _____ di _____ per complessive Euro _____ (oltre a I.V.A.) allegata al presente atto quale parte integrante;
- Fatto rilevare che _____;
- Ritenuto di approvare il preventivo e di disporre l'ordinazione di _____;

ordina

ai sensi dell'art. 76 del regolamento dei contratti l'affidamento all'impresa -----della fornitura di _____ - per il corrispettivo di Euro _____, oltre a Iva, determinato a corpo/a misura.

L'impresa dovrà impegnarsi a fornire quanto richiesto entro il termine di giorni _____ decorrente dal giorno di ricevimento della presente.

Ulteriori condizioni _____

Il pagamento sarà effettuato dopo l'accertamento della rispondenza della fornitura e dei lavori all'ordinativo e avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Sover, li _____ -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo.

Imputazione al capitolo _____

Intervento _____ del bilancio _____

Sover, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZA

Per accettazione

Per la Ditta

Data _____
